SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 marzo 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2023.

Autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2023.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;

Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, per l'anno 2023, delle seguenti carte-valori postali:

a) francobolli celebrativi di Europa 2023;

b) francobolli celebrativi della Prima seduta del Senato della Repubblica italiana, nel 75° anniversario;

c) francobolli celebrativi dell'Aeronautica militare, nel 100° anniversario della costituzione, di cui uno congiunto con la Città del Vaticano e il Sovrano Militare Ordine di Malta;

d) francobolli celebrativi di Bergamo Brescia, capitale italiana della cultura;

e) francobolli celebrativi dell'Unione europea, nel 30° anniversario dell'istituzione con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht;

f) francobolli celebrativi dell'Ordine nazionale dei giornalisti, nel 60° anniversario dell'istituzione;

g) francobolli commemorativi di Vilfredo Federico Damaso Pareto, nel 100° anniversario della scomparsa;

h) francobolli commemorativi di Italo Calvino, nel 100° anniversario della nascita;

i) francobolli commemorativi di Plinio il Vecchio, nel bimillenario della nascita;

j) francobolli commemorativi di Alessandro Manzoni, nel 150° anniversario della scomparsa;

k) francobolli commemorativi di Don Giovanni Minzoni, nel 100° anniversario della scomparsa;

l) francobolli commemorativi di Pasquale Saraceno, nel 120° anniversario della nascita;

m) francobolli commemorativi della Regina Elisabetta II del Regno Unito;

n) francobolli commemorativi di Franco Frattini;

o) francobolli commemorativi di Silvano Campeggi, nel 100° anniversario della nascita;

p) francobolli commemorativi di Franca Florio, nel 150° anniversario della nascita;

q) francobolli commemorativi di Papa Emerito Benedetto XVI.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 267

23A01761

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 febbraio 2023.

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del giorno 8 maggio 2008;

Visto decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63, recante «Criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del giorno 4 aprile 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli di arredo urbano»;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione complessiva del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, in ragione dell'evoluzione normativa di settore, del progresso tecnico e dell'evolversi dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di forniture;

Considerato che l'attività istruttoria per la definizione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, così come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi, di cui all'allegato al presente decreto, per:

a) l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi;

b) la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni;

c) l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) prodotto ricondizionato: bene che dopo essere stato sottoposto a un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale, viene riportato allo stato di origine e immesso sul mercato. Il bene viene rimesso a nuovo dal punto di vista della funzionalità e le componenti usurate o difettose vengono sostituite ricorrendo a ricambi originali, o con le stesse caratteristiche o superiori, garantendo le stesse prestazioni, *standard* qualitativi e di sicurezza di un prodotto immesso per la prima volta sul mercato;

b) guida naturale: particolare conformazione dei luoghi tale da consentire alla persona con disabilità visiva di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni, anche in luoghi non abitualmente frequentati.

Art. 3.

Abrogazioni e norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del giorno 2 marzo 2015, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 febbraio 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

ALLEGATO

PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ovvero

PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL *GREEN PUBLIC PROCUREMENT* (PANGPP)

Criteri ambientali minimi per il servizio di progettazione di parchi giochi.

Criteri ambientali minimi per la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e arredi per esterni.

Criteri ambientali minimi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni.

Sommario

1 PREMESSA

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ha lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle forniture di prodotti per l'arredo esterno, per l'arredo urbano e all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria

e straordinaria di tali prodotti. A tal fine, il presente documento stabilisce i Criteri ambientali minimi (di seguito CAM) per tali categorie di appalti pubblici destinati ad abrogare i CAM per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano di cui decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli di arredo urbano».

2 Approccio per la riduzione degli impatti ambientali

I presenti CAM mirano principalmente a promuovere l'uso efficiente della materia e l'allungamento della vita utile di tali categorie di prodotti, ciò attraverso requisiti che consentono la scelta di prodotti:

realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto con materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti, vale a dire con scarti produttivi riutilizzati all'interno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende nell'ambito delle pratiche di simbiosi industriale;

fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;

progettati per durare più a lungo e per essere facilmente disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile.

I CAM, inoltre, nei limiti di quanto consentito dal codice dei contratti pubblici, mirano altresì a favorire i produttori che hanno investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche di preferibilità ambientale del proprio *output* nonché gli offerenti, produttori o distributori, che si impegnano a partecipare alla gara con prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove tali prodotti, anche dal punto di vista estetico-funzionale, siano equivalenti rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio. Quest'ultimo proposito promuove pratiche di produzione e consumo «circolari», previene la produzione dei rifiuti e getta le basi per creare un mercato di sbocco ai prodotti preparati per il riutilizzo e ai prodotti ricondizionati. La promozione delle attività di preparazione per il riutilizzo, in piena sintonia con le indicazioni in materia di economia circolare di cui alla COM (2020) 98, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva, supporta anche l'obiettivo di diffusione di imprese artigiane a livello locale e quindi l'occupazione «verde».

I presenti CAM, che trattano anche la progettazione di aree ludico-ricreative, approcciano anche l'aspetto della riduzione del consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio naturalistico, oltre che l'inclusività delle persone con disabilità e con diverso livello di capacità motoria e sensoriale, quale elemento etico-sociale caratteristico di questa categoria di forniture e affidamenti, in sintonia con quanto previsto nel Piano della sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione che intende favorire la diffusione di pratiche di appalti pubblici sostenibili tenendo conto delle tre dimensioni della sostenibilità, vale a dire quella ambientale, quella economica e quella sociale.

L'applicazione di questi CAM fornirà un contributo importante anche per la de-carbonizzazione, per diffondere circolarità dei modelli di produzione e consumo, in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo nonché per favorire l'inclusività. I criteri relativi alla «Progettazione universale», vale a dire «il design per la diversità umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza» nella fattispecie, sono di ausilio delle stazioni appaltanti anche ai fini dell'attuazione dell'obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 68 «Specifiche tecniche» del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici».

Per «prodotti per l'arredo urbano» e «arredi esterni», ambito oggettivo di applicazione del presente decreto, si intendono, a titolo esemplificativo: gli elementi e i complementi di arredo per parchi gioco, per parchi, giardini pubblici o ad uso pubblico; per stadi, marciapiedi, piazze; le banchine di sosta per fermate di autobus, di metropolitane ecc. Sono, quindi, inclusi le panchine, i tavoli, le sedute, i sedili, le panche, le attrezzature per il gioco, le strutture ludiche, le fioriere, le rastrelliere porta biciclette, le pavimentazioni antitrauma, le transenne, gli steccati, le staccionate, i bagni chimici, gli accessori per le piste ciclabili, la segnaletica verticale per le aree verdi, i dissuasori di sosta, i rallentatori di traffico, la segnaletica su strade, la segnaletica in spazi pubblici (come ad es. i parchi gioco, le aree verdi, gli spazi ricreativi), gli articoli per aree cani, percorsi salute e allenamenti sportivi, le bacheche, le pensiline, le tettorie per banchine, i pali, le stecche, i pontili; le pavimentazioni, le superfici e i substrati dei campi sportivi e da gioco, se realizzati con i materiali oggetto di uno o più dei criteri ambientali minimi, nonché le pavimentazioni delle aree a questi ultimi asservite, ove la posa in opera di questa fattispecie di pavimentazioni sia commissionata nell'ambito della categoria di appalto oggetto dei presenti CAM; gli arredi per l'esterno di scuole, uffici e altri edifici pubblici (c.p.v. 37535000-7 Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi; c.p.v. 34928400-2 Arredo urbano, 39113300-0 Panchine; 39121200-8 Tavoli; 39110000-6 Sedili, sedie e prodotti affini e gli altri CPV pertinenti).

Gli appalti di fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, pur potendo essere ricondotti nella categoria dei prodotti per l'arredo urbano, ai fini ambientali, sono disciplinati dal decreto del Ministro della transizione ecologica di adozione dei CAM per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e le connesse forniture.

3 Indicazioni per le stazioni appaltanti

Storicamente, l'arredo delle piazze e dei luoghi pubblici è stato demandato a elementi monumentali (obelischi, colonne, stemmi, croci, effigi, lapidi ecc.) o funzionali (fontane, abbeveratoi, sedute, a volte anche connessi al basamento delle facciate dei palazzi patrizi ecc.) con un fondamentale ruolo funzionale ma anche, e soprattutto, rappresentativo e comunicativo del potere, della cultura e della storia del sito.

Oggi, le strutture e gli arredi installati nei luoghi di uso pubblico sono prodotti industrialmente, talora sono proposte soluzioni e materiali innovativi. Tali prodotti, oltre ad essere durevoli, con una determinata qualità ambientale, facilmente recuperabili e riciclabili, devono essere scelti e collocati anche tenendo conto di un corretto inserimento paesaggistico, sia urbano che extraurbano.

I CAM hanno lo scopo di evidenziare l'importanza non solo di saper offrire e scegliere prodotti e soluzioni progettuali capaci di garantire adeguati risultati sotto il profilo ambientale, ma anche di tener conto delle diverse esigenze funzionali dei cittadini, dei turisti e dei fruitori, in relazione all'accessibilità, alla fruibilità e all'importanza anche delle scelte sotto il profilo estetico e paesaggistico, al fine di valorizzare il territorio e fornire un miglior servizio alla collettività.

Le attrezzature e gli elementi di arredo urbano e gli arredi per esterni possono diventare pertanto uno strumento capace di:

condizionare il modo di usufruire dello spazio pubblico e, quindi, di indirizzare la socialità negli spazi di uso collettivo;

influire sulla sostenibilità ambientale dei luoghi, abbinando la loro posa a soluzioni progettuali integrate, di inserimento paesaggistico-ambientale e di controllo microclimatico dei siti (pavimentazioni drenanti, *rain gardens* o canali drenanti di accumulo, filtro e lento deflusso, alberature e fasce arbustive di protezione ecc.).

I materiali e gli elementi di arredo urbano (oltre alle attrezzature per il gioco, le pensiline, le delimitazioni di sicurezza ecc.) debbono dunque essere selezionate nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche, cromatiche e materiche dei luoghi, per le loro caratteristiche climatiche e paesaggistiche, in accordo col ruolo funzionale e rappresentativo del sito.

Tali elementi debbono svolgere un ruolo comunicativo, evidenziando e rendendo fruibili i luoghi in cui fermarsi, osservare e godere di un paesaggio e/o di elementi di pregio (per esempio, semplicemente disponendovi una panchina), evidenziandoli e valorizzandoli, inserendoli in un sistema architettonico e culturale, senza rinunciare a soluzioni tecnologiche della nostra epoca e, a volte, valorizzando o creando l'identità del luogo.

Le piazze, i giardini e i viali delle città, dovrebbero essere infatti luoghi d'incontro ma anche d'identità collettiva, con una propria riconoscibilità connessa alle funzioni che vi si svolgono, determinata dalla forma dello spazio, oltre che dalla sua storia evolutiva frutto delle trasformazioni culturali delle epoche che vi si sono succedute, connotati dalle architetture, dalla natura e morfologia del sito, ma anche dalle attrezzature che li strutturano, attraverso la proposta di soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili ed il recupero, laddove possibile, di tradizioni costruttive e materiche del luogo. A partire dalla fine degli anni sessanta, l'insieme degli elementi che occupano gli spazi di uso collettivo viene identificato col termine «Arredo urbano». Troppo spesso però tali attrezzature vengono distribuite nello spazio senza criteri connessi ai luoghi, senza una verifica del loro impatto paesaggistico e, a volte, appaiono come oggetti sparsi e disomogenei fra loro, oltre che poco adatti alle caratteristiche storico-morfologiche e architettoniche dei siti. Tali elementi, invece, sono indispensabili per la funzionalità dello spazio pubblico e, se ben coordinati fra loro e col contesto che li accoglie, possono contribuire fortemente a caratterizzare, riqualificare, rigenerare, re-identificare il paesaggio delle nostre città.

Un acquisto e una collocazione adeguata dal punto di vista qualitativo, ambientale, prestazionale, paesaggistico e inclusivo, comporta diverse considerazioni in ordine al tipo di materiali da utilizzare, alla loro messa in opera, alla sicurezza dei fruitori, al design, alla resistenza agli agenti atmosferici, alla risposta alla fruizione di massa, ai prevedibili atti vandalici, alla durabilità per tutto il loro ciclo vitale e alla loro inevitabilmente limitata manutenzione per evitare che in breve tempo possano trasformarsi, da elementi di decoro e «arredo» in simboli di degrado e abbandono.

Una volta assolto il compito di rispondere ai requisiti funzionali e prestazionali, comunque, l'insieme degli elementi che compongono il paesaggio urbano devono presentare un disegno coerente e armonico e devono far parte del sistema compositivo complessivo dello spazio sulla base di un progetto, che parte dalla conoscenza del sito (storia, morfologia, materiali, cromatismi, clima, architetture e tradizioni costruttive, pavimentazioni preesistenti, o nuove) in coerenza col ruolo tipologico e gerarchico che lo spazio pubblico occupa nel sistema connettivo e simbolico dell'abitato. Fondamentale, inoltre, è prevedere sempre il loro inserimento, integrato a soluzioni naturali e tecniche per il controllo microclimatico e il contrasto ad alcuni devastanti effetti dei cambiamenti climatici in corso.

In sintesi, come parte integrante di un progetto complessivo, dunque, gli elementi di arredo urbano e le attrezzature che compongono lo spazio pubblico (piazze, parchi, viali, aree gioco e sport ecc.) devono essere in sintonia e contribuire a caratterizzare e a dare «forma» al sito e a definire l'identità del luogo.

I CAM indicano, dunque, i criteri minimi che materiali, attrezzature di arredo e soluzioni progettuali devono ottemperare per garantire il rispetto ambientale minimo e suggeriscono anche di considerare l'aspetto funzionale e prestazionale degli elementi e delle opere anche nell'ambito del loro inserimento paesaggistico, con un adeguato disegno degli spazi, secondo la creatività, l'espressività, l'esperienza progettuale e culturale specifiche di ogni progettista e di ogni amministrazione.

Le informazioni fornite devono essere un utile strumento per progettisti e amministratori per orientarli fra le molteplici offerte merceologiche del settore, senza dimenticare le prestazioni dei prodotti, i materiali, la loro corretta posa in opera, le ricadute ambientali e il loro inserimento paesaggistico nel luogo, sia esso di tipo storico che di nuova realizzazione, in ambito urbano ma anche extra urbano.

Anche per assicurare quanto sopra, è fondamentale sfruttare le competenze del personale interno all'amministrazione che può occuparsi della progettazione dell'area da allestire tenendo conto degli aspetti ambientali, paesaggistici, funzionali e, in relazione all'inclusività, sociali. In carenza di adeguate professionalità interne in possesso delle diverse competenze necessarie, è opportuno far precedere l'appalto di fornitura da un appalto per l'affidamento del servizio di progettazione che dovrà tenere conto almeno dei criteri ambientali minimi indicati nella scheda «4 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI» del presente documento.

Nelle scelte progettuali e nella selezione delle attrezzature, la stazione appaltante, laddove provveda con proprio personale tecnico alla progettazione degli spazi per uso ludico e ricreativo, segue tutte le indicazioni introdotte nella sezione del documento dedicata alla progettazione e coinvolge le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, di livello regionale e/o nazionale e dei loro esperti, così da verificare il rispetto in chiave di «*Universal Design»* dei requisiti di accessibilità, fruibilità, usabilità nonché dell'inclusione e della non discriminazione di bambini e ragazzi con disabilità e degli utenti con esigenze specifiche e gli stessi cittadini fruitori, attivando anche un processo partecipato con bambini, ragazzi, scuole, le organizzazioni o le associazioni rappresentative gli anziani e i giovani, al fine di individuarne le esigenze e gli indirizzi.

Per l'esigenza tecnica di delineare requisiti ambientali pressoché per tutte le diverse tipologie di materiale, al fine di stimolare un processo di transizione ecologica sulle diverse filiere, questo documento, a differenza dei CAM previgenti adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, appare più corposo, ma, per non incrementare gli oneri amministrativi:

sono stati limitati i criteri ambientali definiti in termini di specifiche tecniche. Tali criteri ambientali sono non più di due, afferenti al materiale principale di cui sono costituiti i prodotti oggetto dell'offerta, cui è stato aggiunto un requisito trasversale di ecodesign per i prodotti costituiti da parti composte da diversi materiali. Detti criteri sono peraltro agevolmente verificabili, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» circa la possibilità di dimostrare la conformità con mezzi alternativi di prova e di accettare etichette o certificazioni equivalenti a quelle richiamate nei CAM, nonché della diffusione di certificazioni ed etichettature nei settori di riferimento;

sono state introdotte, al fine di semplificare ulteriormente l'applicazione di questi CAM, prescrizioni mirate a facilitare la gestione di gare che hanno ad oggetto una gamma di prodotti, in modo tale da garantire efficienza nella gestione della spesa pubblica specie durante la congiuntura economico-finanziaria derivante dagli effetti della pandemia e dal conflitto bellico, agevolando, ammesso che queste categorie di appalti ne siano destinatarie, la spesa delle risorse finanziare messe a disposizione dall'Unione europea nell'ambito dei progetti legati al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, pur senza compromettere l'efficacia dei CAM.

In merito all'efficacia della strategia degli appalti pubblici verdi, si evidenzia il ruolo chiave delle verifiche in fase di gara, in fase di consegna, in fase di collaudo e in fase di esecuzione contrattuale. Nello specifico, per quanto riguarda le forniture, in fase di gara dovrebbe essere prevista l'esclusione dell'offerente in caso di non conformità mentre in caso di difformità in sede di esecuzione, è opportuno prevedere nella documentazione di gara l'adeguamento entro un ragionevole lasso di tempo, nonché la risoluzione del contratto e/o l'applicazione di eventuali penali, in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati dalle prescrizioni finalizzate all'adeguamento.

In merito ad altre soluzioni per facilitare ulteriormente l'applicazione di questi CAM, oltre quelle di tipo procedurale offerte dalla disciplina in materia di contratti pubblici, si mette in luce la possibilità di effettuare, sulla base di valutazioni tecnico-paesaggistiche in funzione del contesto (es. spazio storico o spazio contemporaneo) e delle caratteristiche climatiche (es. temperatura della regione, spazi al sole, spazi all'ombra), una scelta consapevole del materiale, oltre che del tipo di attrezzatura. La scelta del materiale alla luce di tali valutazioni consente peraltro di contribuire positivamente alla tutela paesaggistica e ambientale e di garantire la funzionalità delle aree.

I presenti CAM, come sopra anticipato, forniscono criteri ambientali per quasi tutti i materiali in cui possono essere realizzati gli arredi urbani e gli arredi per esterno e riguardano anche prodotti utili a completare l'allestimento di un'area ad uso ludico, sportivo o ricreativo, come, ad esempio, le pavimentazioni. Le stazioni appaltanti possono chiedere allestimenti con materiali che non sono contemplati dai CAM (per esempio possono richiedere la realizzazione di un campo da tennis in terra battuta) e, analogamente, gli offerenti, laddove, al contrario, la stazione appaltante non abbia richiesto un materiale specifico per la propria fornitura, possono proporre prodotti realizzati in materiali non oggetto di criteri ambientali nell'ambito di questo documento (ad esempio di ghisa).

Ne discende che non tutte le specifiche tecniche dei CAM sono sempre in ogni caso applicabili.

I CAM, oltre a non pregiudicare la possibilità di acquisire forniture o parti di forniture in materiali diversi da quelli qui richiamati, trovano applicazione limitatamente ai materiali di cui sono costituiti i prodotti o i principali componenti dei prodotti richiesti nella documentazione di gara o proposti dagli offerenti.

Nella scelta dei materiali, sia lato stazione appaltante che progettista esterno od offerente, si evidenzia altresì l'opportunità di tener conto dell'obiettivo di riduzione del consumo di suolo, anche attraverso la riduzione della cavazione con relativa modifica della struttura orografica dei rilievi (colline o montagne) e con particolare attenzione al contrasto al consumo di pietre pregiate. In caso di necessità di usare delle pietre, è auspicabile evitare quelle importate o estratte da società prive di certificazioni in grado di dimostrare il non utilizzo di manodopera minorile, il non sfruttamento dei lavoratori e il rispetto delle condizioni di sicurezza nel sito di escavazione.

La scelta dei materiali e dei prodotti non dovrebbe, inoltre, prescindere dagli impatti della logistica (distanza di approvvigionamento, considerando l'intera filiera produttiva), dalla presenza e dalle emissioni di sostanze pericolose nonché alla durata dei materiali e dei prodotti stessi.

Si evidenzia, altresì, che i presenti CAM lasciano alla discrezionalità delle stazioni appaltanti anche la scelta di quali e quante norme di standardizzazione relative ai requisiti tecnico-prestazionali introdurre nella propria documentazione di gara, ponendo esclusivamente in rilievo il fatto che anche determinate caratteristiche tecnico-prestazionali, avendo degli effetti ambientali lungo il ciclo di vita, sono classificabili come requisiti ambientali.

Si ricorda infine che, qualora le presenti forniture siano finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», trovano applicazione, ai fini etico-sociali, anche i criteri di selezione dei candidati, la clausola contrattuale e il criterio premiante relativo alle pari opportunità, generazionali e di genere, discendenti dalla disciplina di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

4 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI

4.1 Clausole contrattuali

4.1.1 Inclusività e «progettazione universale»

Il progetto dell'area ludica garantisce l'accessibilità e l'inclusione agli utenti con disabilità e a coloro che esprimono differenti esigenze, tra cui i bambini, i ragazzi con disabilità, i relativi accompagnatori, gli utenti per i quali è necessario considerare le differenti esigenze fisiche-motorie, intellettive, relazionali e sociali specifiche (persone anziane, persone che spingono passeggini, donne in gravidanza, persone con *deficit* di deambulazione, persone con *deficit* di orientamento ecc.).

Gli spazi, le attrezzature e la segnaletica devono poter essere utilizzati in autonomia e sicurezza da persone che esprimono molteplici e differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» e secondo quanto previsto nelle linee guida CEN/TR 16467 e le ulteriori norme tecniche pertinenti.

L'*Universal design*, ovvero la «progettazione universale», è il criterio cardine di riferimento nella scelta delle attrezzature ludiche e nei giochi accessibili e inclusivi. Tale criterio è basato sulla «progettazione di prodotti, strutture e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «progettazione universale» non esclude dispositivi di sostegno per determinati gruppi di persone con disabilità ove siano necessari»(1).

Per garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutte le persone a prescindere dall'età, genere, provenienza etnico-culturale, condizione psico-sociale, abilità o disabilità, è necessario seguire le presenti prescrizioni:

a. Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco: i parchi gioco sono dotati di percorsi accessibili a tutti, sia di connessione interna all'area che per raggiungere l'area dello spazio gioco. In particolare, sono previsti:

rampe o scivoli di accesso (da realizzarsi in concomitanza o in sostituzione di rampe di scale) per consentire a chi si muove in sedia a ruote di accedere ad ogni area del parco nonché di raggiungere e utilizzare elementi o aree di arredo, di gioco, di sosta. Le caratteristiche di tali rampe o scivoli sono conformi a quanto disposto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

percorsi di accesso facilmente individuabili, percepibili e riconoscibili, dotati di contrasto di colore adeguato così da favorire le persone ipovedenti;

percorsi pedo-tattili e mappe tattili fruibili dalle persone cieche, ove non siano presenti «guide naturali»(2);

segnaletica orientativa provvista di simboli facilmente comprensibili e preferibilmente riferita ai simboli della Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), in modo tale da favorire le persone con disabilità intellettiva e relazionale(3).

Le aperture e i cancelli delle vie di accesso e i vialetti sono pertanto larghi almeno 120 cm.

b. Progetto del parco giochi: ulteriori requisiti e modalità di sviluppo: nel progetto e nella relativa realizzazione del parco giochi è assicurato che gli spazi siano privi di barriere architettoniche, localizzative, visive, uditive, comunicative, intellettive e relazionali.

Al fine di garantire la fruizione fisica, sensoriale, cognitiva e sociale, sono dunque previsti idonei elementi a supporto dell'orientamento, della comprensione delle informazioni e della promozione dell'inclusione sociale, tramite spazi e arredi utilizzabili in modo equo da tutti gli utenti. Per consentirne la fruibilità e l'accessibilità si assicura che le attività ludiche e gli oggetti ad uso ludico siano fruibili da utenti con disabilità o che esprimano esigenze specifiche.

Il percorso progettuale e la scelta delle attrezzature garantisce il coinvolgimento delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, di livello regionale e/o nazionale e dei loro esperti, così da verificare il rispetto in chiave di *Universal design* dei requisiti di accessibilità, fruibilità, usabilità nonché dell'inclusione e della non discriminazione di bambini e ragazzi con disabilità e degli utenti con esigenze specifiche.

Il percorso progettuale del parco giochi, con il fine di individuare le esigenze e gli indirizzi, ove possibile, coinvolge gli stessi cittadini fruitori attraverso un percorso partecipato con bambini, ragazzi, scuole, associazioni nazionali e/o regionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, organizzazioni o associazioni rappresentative gli anziani e i giovani.

c. Scelta dei giochi e delle attrezzature ludiche: le attrezzature ludiche sono scelte all'interno di un progetto mirato non solo al gioco libero e simbolico (la casetta, la nave ecc.), alla sperimentazione e alla scoperta (esperienze sensoriali, scoperta della natura, giochi con acqua, sabbia ecc.) ma anche alla socializzazione, all'incontro e alla relazione tra i bambini con e senza disabilità.

La scelta dei giochi e delle attrezzature è pertanto guidata da tali obiettivi.

La presenza di uno o più giochi definiti dalle aziende fornitrici come «accessibili ai bambini con disabilità» non è sufficiente a poter configurare un parco giochi come «inclusivo». Inoltre, a titolo esemplificativo, le altalene fruibili da bambini in sedia a rotelle non devono essere isolate ma devono essere collocate accanto ad altre altalene fruibili da altri bambini per favorire e facilitare l'incontro e la relazione tra pari.

Per la realizzazione di parchi gioco accessibili e non discriminanti, la scelta delle attrezzature deve essere in chiave *Universal design* al fine di garantire l'accessibilità, l'usabilità e la fruizione d'uso di un'ampia platea di utenti, in modo confortevole, sicuro e quanto maggiormente possibile, autonomo. Ai fini dell'attuazione dei principi di progettazione universale, inoltre, in riferimento ai progetti di allestimento dei parchi giochi e alla scelta delle attrezzature da installare, nell'ambito di progetti che prevedono l'istallazione di forniture di importo superiore a euro 100.000, è prevista la realizzazione di percorsi accessibili così come descritti nel paragrafo «a - Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco», nonché l'installazione di: scivoli a doppia pista, altalene dotate di molteplici modalità di seduta (sedili a culla o più grandi dello *standard*) e ritenzione anticaduta da installare a distanza ridotta per favorire la relazione, altalene «a cesta» utilizzabili anche da più bambini contemporaneamente, giochi con pareti laterali di contenimento o schienali, vasche rialzate per l'orticoltura, pannelli per il riconoscimento tattile creati con forme differenziate, giochi che prevedano l'uso delle mani (come la manipolazione di acqua e sabbia) anche stando seduti su sedia a ruote nonché è previsto l'inserimento di dispositivi naturali che interessano il senso dell'olfatto, dell'udito. Laddove l'estensione

---

(1) Definizione di cui all'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata.

(2) Esempi di "guida naturale": marciapiede o vialetto fiancheggiato da muro continuo, muretto basso, cordolo di un'aiuola ecc. Fonte: Istituto nazionale per la mobilità autonoma di ciechi e ipovedenti, Linee guida per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive, Ed. ADV, 2021.

(3) Secondo quanto previsto nell'art. 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

dell'area ludica non sia sufficiente per la collocazione di tutti gli elementi sopra citati, si garantisce la presenza dei medesimi nei limiti di quanto massimamente possibile.

Nell'ambito di progetti che abbiano ad oggetto forniture di importo inferiore ad euro 100.000, è prevista la realizzazione di percorsi accessibili, così come descritti nel paragrafo «a - Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco», ed è necessario garantire che i giochi si adattino anche alle diverse tipologie di esigenze e disabilità (motoria, visiva, uditiva, intellettiva e relazionale), nei limiti della capienza economica e dell'ampiezza dell'area da allestire.

4.1.2 Conformità ai criteri ambientali minimi dei prodotti e dei componenti per l'allestire gli spazi

I prodotti e i componenti da installare, oltre a essere idonei sotto il profilo prestazionale e funzionale, sono conformi ai Criteri ambientali minimi pertinenti di cui al paragrafo «5 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E ARREDI PER ESTERNI» del presente documento e in possesso dei mezzi di dimostrazione di conformità ivi previsti.

4.1.3 Valorizzazione del verde

Il progetto tiene conto di ridurre e limitare il consumo di suolo, valorizzando naturalisticamente l'area da allestire per quanto tecnicamente possibile, secondo quanto di seguito indicato:

se trattasi di aree ove insistono zone di suolo occupate da altri materiali che possono, per motivi funzionali, ambientali ed estetico-paesaggistici, essere ripristinate a verde, è necessario provvedere al ripristino a verde, tenendo conto dei criteri di scelta delle specie vegetali erbacee da selezionare e dei criteri per la loro messa a dimora di cui alla «Scheda A) - Contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63;

nei limiti di quanto tecnicamente possibile tenendo conto delle esigenze funzionali, ambientali ed estetico-paesaggistiche, le superfici delle aree di gioco e di sosta, sono ricoperte da manti erbosi e abbellite attraverso la piantumazione di specie arbustive tenendo conto dei criteri di scelta delle specie vegetali da selezionare e dei criteri per la loro messa a dimora di cui alla citata «Scheda A) - Contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63;

le aree ludiche e le zone di sosta fissa (vale a dire dove sono collocate panchine e tavoli) sono ombreggiate attraverso la piantumazione di idonee specie arboree, tenendo conto dei criteri di scelta delle specie vegetali arboree da selezionare e dei criteri per la loro messa a dimora di cui alla citata «Scheda *A)* - Contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63. Il progetto del parco giochi prevede pertanto la presenza di alberi, siepi e piante per ombreggiare le zone per le attività ludiche e le aree dove sono collocate le panchine, al fine di configurare un contesto in cui la natura è inclusa tra gli elementi cardine del progetto.

4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali

Gli spazi ricreativi ad uso ludico sono allestiti prevalentemente con prodotti costituiti da materiali naturali rinnovabili (legno), eventualmente anche derivanti da operazioni di recupero (quali ad esempio aree superficiali rivestite di cippato o di corteccia, realizzate con granuli di legno o di sughero, per offrire dei percorsi tattili come attività ludica), e rispettano le prescrizioni delle norme delle serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177.

Gli arredi inseriti in aree verdi (tavoli, panche, segnaletica verticale, panchine, fioriere, bordi per aiuole, eventuali pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono di materiale rinnovabile, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, oppure, tenuto conto della durabilità e di considerazioni paesaggistiche, anche legate al tipo di materiale di arredi già presenti, possono essere di metallo o di leghe metalliche, di calcestruzzo (armato o non armato), o in ceramica (gres porcellanato) conformi ai pertinenti criteri di cui al paragrafo «5.1 - SPECIFICHE TECNICHE». I prodotti in plastica sono ammessi in tali aree solo laddove il contenuto di plastica riciclata sia almeno pari al 95%(4).

4.1.5 Idoneità del progetto ai fini estetico paesaggistici

La scelta degli elementi di arredo dell'area ludica e la loro collocazione, è effettuata anche sulla base di considerazioni paesaggistiche, secondo le indicazioni generali pertinenti di cui al paragrafo «3 - INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI» del presente documento.

Verifica dei criteri ambientali 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5: entro il termine stabilito nel capitolato di gara, presentare un *rendering* in 3 D e una planimetria del progetto di allestimento del parco giochi e dell'area ricreativa allegati ad una relazione che riporti: l'elenco e le immagini dei prodotti da posare in opera; i requisiti ambientali previsti dai CAM applicabili a cui tali prodotti selezionati sono conformi e i relativi mezzi di dimostrazione della conformità posseduti; le informazioni pertinenti e le caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di congruità del progetto sotto il profilo della rispondenza dei criteri di accessibilità, inclusione e *Universal design*, con descrizione, pertanto, delle modalità con le quali verranno implementi, in ottica di *Universal design*, i requisiti di accessibilità, fruibilità, usabilità, funzionalità, multi-sensorialità, sicurezza e inclusione; le modalità di coinvolgimento degli esperti di *Universal design* ed, eventualmente, dei cittadini alla stesura del progetto; le informazioni pertinenti e le caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di congruità del progetto sotto il profilo della valorizzazione del verde, tenendo conto di indicare l'estensione delle aree a verde eventualmente ripristinate, le specie arboree, arbustive o erbacee piantumate, i criteri della scelta di tali specie e le informazioni sulla corretta gestione ai fini idrici e di prevenzione di rischi fitopatologici, dando conto di come si è inteso e si intenderà assicurare il rispetto delle indicazioni pertinenti riportate nella «Scheda A) dei CAM per i servizi di gestione del verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63; l'indicazione dei materiali, dei prodotti e della loro collocazione in funzione di consentire una valutazione di congruità ai fini ambientali e paesaggistici.

5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E ARREDI PER ESTERNI

5.1 Specifiche tecniche

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

5.1.1 Allestimento di un'area ad uso ludico-ricreativo e di aree verdi: indicazioni per l'inclusività, per la scelta dei materiali e la e la valorizzazione ambientale, naturalistica e paesaggistica:

a. Inclusività, design universale, valorizzazione naturalistica e paesaggistica: oltre a tener conto di quanto indicato nel progetto, ove disponibile, redatto sulla base dei criteri ambientali minimi per il servizio di progettazione di parchi giochi, di cui al capitolo «4 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI» la segnaletica fornita, anche quella da installare nelle aree verdi a fini didattici, deve poter essere utilizzata in autonomia e sicurezza da persone che esprimono molteplici e differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(5);

---

(4) La documentazione di gara o la richiesta di offerta può indicare un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di aree verdi, a patto che rispetti le indicazioni generali fornite nel presente criterio ambientale.

(5) A titolo di esempio, i tavoli e altri elementi di arredo devono consentire la fruizione da parte delle persone su sedia a ruote; la segnaletica deve poter essere utilizzata diversi metodi oltre alla cartellonistica (es. simboli, colori, immagini, ausili tattili e audio) per garantire a tutti di comprendere le informazioni; la cartellonistica deve essere posta ad idonea altezza per favorirne la fruizione anche alle persone di bassa statura, persone su sedia a ruote, bambini nonché riportare testo ad alta visibilità per favorire le persone ipovedenti (es. contrasto colore, dimensione carattere, considerazione del daltonismo ecc.); le fontanelle devono essere facilmente azionabili dalle persone con disabilità motoria e installate a due altezze differenti per favorirne l'usabilità agli utenti bassi ed alti, ecc.

b. Spazi ricreativi, anche ad uso ludico e sportivo, aree di sosta e transito: indicazioni generali per la scelta dei materiali: i prodotti da collocare in spazi ad uso ludico e ricreativo (parchi gioco) sono prevalentemente di materiali naturali rinnovabili (legno), eventualmente anche derivanti da operazioni di recupero (quali ad esempio aree superficiali rivestite di cippato o di corteccia, realizzate con granuli di legno o di sughero, per offrire dei percorsi tattili come attività ludica) e rispettano le prescrizioni delle norme serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177.

Gli arredi inseriti in aree verdi (tavoli, panche, segnaletica verticale, panchine, cestini, fioriere, bordi per aiuole, eventuali pavimentazioni per sentieri-percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono di materiale rinnovabile, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, oppure, tenuto conto della durabilità e di considerazioni paesaggistiche, anche legate al tipo di materiale di cui sono composti gli arredi già presenti, possono essere di metallo o di leghe metalliche, di calcestruzzo (armato o non armato) di ceramica (gres porcellanato) conformi ai criteri ambientali minimi definiti per il materiale specifico di cui al presente paragrafo. I prodotti in plastica sono ammessi in tali aree solo laddove il contenuto di plastica riciclata, sia almeno pari al 95%(6).

Verifica: presentare un *rendering in 3 D*, con l'elenco e le immagini dei prodotti da posare in opera, con una relazione contenenti le informazioni, anche tecniche, utili ad una valutazione di congruità sui requisiti previsti nel criterio.

5.1.2 Prodotti ricondizionati, prodotti preparati per il riutilizzo

La fornitura di prodotti, fatto salvo le pavimentazioni antitrauma, può essere costituita da prodotti di prima immissione in commercio, da prodotti ricondizionati e/o da prodotti preparati per il riutilizzo. Non è necessario, infatti, che l'offerta di una medesima gamma di prodotti sia costituita solo da prodotti nuovi di fabbrica, qualora sia possibile affiancare anche prodotti ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo simili per stile o per materiale rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio offerti.

I prodotti ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo sono realizzati a «regola d'arte», appaiono simili a un prodotto nuovo di fabbrica e sono «Idonei all'uso», vale a dire perfettamente funzionanti e conformi alle norme tecniche pertinenti e possono non essere conformi ai criteri ambientali di cui ai punti da 5.1.3 a 5.1.12.

Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti con le relative immagini. Laddove i prodotti siano oggetto di un'operazione di preparazione per il riutilizzo, allegare una certificazione quale Remade in Italy ® o equivalente.

Qualora l'offerente dimostri che, per cause a lui non imputabili, non sia riuscito a ottenere la certificazione entro i termini previsti per la ricezione delle offerte, è presentata la domanda di certificazione. La certificazione è trasmessa al direttore dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni dall'ottenimento. Qualora i prodotti siano offerti a seguito di un precedente utilizzo, indicare il precedente utilizzatore, se diverso dall'offerente, il luogo e le circostanze di utilizzo, l'età di uso, descrivere gli eventuali trattamenti eseguiti ed allegare documentazione a comprova, anche eventualmente di tipo fiscale o amministrativo, atta a dimostrare che i prodotti siano stati precedentemente utilizzati.

5.1.3 Ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilità

Tutti i prodotti di prima immissione sul mercato oggetto dell'offerta sono progettati in modo tale da essere durevoli e, se composti da più componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e danneggiamenti devono essere pertanto agevolmente rimovibili con interventi di tipo artigianale e sostituibili. Il produttore mette a tal fine a disposizione, per i prodotti composti da più componenti, parti di ricambio per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla fine della produzione della specifica linea di prodotto cui appartiene il modello dell'articolo offerto, laddove tali parti di ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da materiali diversi sono facilmente disassemblabili e separabili, in modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso le piattaforme di recupero e riciclo.

Le parti in plastica di peso superiore a 100 grammi, ove tecnicamente possibile(7), devono essere marchiate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte secondo le norme UNI EN ISO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm.

Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1% p/p, la loro presenza è altresì indicata nella marcatura secondo la norma UNI EN ISO 1043, parti 2-4.

Il manuale tecnico cartaceo o digitale dei prodotti presenta anche chiare indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti.

Verifica: presentare in fase di gara il manuale tecnico o la scheda tecnica in formato elettronico che includa un esploso del prodotto che illustri le parti che possono essere rimosse e sostituite nonché gli attrezzi necessari e che presenti istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire parti o materiali componenti. La scheda o il manuale tecnico contiene anche l'elenco dei componenti, dei loro materiali e della destinazione come rifiuto e le informazioni sulla riciclabilità. È altresì accettata una versione video delle modalità di disassemblaggio o l'indicazione di un link dal quale consultare tale documentazione tecnica. Una copia cartacea delle istruzioni per lo smontaggio e la riparazione è consegnata insieme al prodotto in fase di esecuzione contrattuale.

5.1.4 Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno

Il legno e le fibre in legno utilizzati per la realizzazione del prodotto finito provengono da foreste gestite in maniera sostenibile o sono riciclati, o sono costituiti da una percentuale variabile delle due frazioni.

Il legno utilizzato è, inoltre, durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) in funzione dell'individuazione della classe di rischio biologico secondo la posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello standard EN 335 attraverso, alternativamente:

l'utilizzo di legname naturalmente durevole (classe di durabilità 1-2 secondo UNI EN 350) privo di alburno;

l'utilizzo di legno appartenente alle altre classi di durabilità naturale secondo UNI EN 350 (es. conifere di cui alle classi di durabilità naturale 3 o 4) trattato con preservanti registrati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi, conforme ai requisiti di penetrazione secondo UNI TR 11456, UNI EN 351-1;

l'utilizzo di legno modificato (es. termo trattato o con modificazioni chimiche) che raggiunga classe di durabilità 1-2 dimostrata con test in laboratorio secondo UNI EN 113-2, purché le caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano adeguate all'impiego finale.

Verifica: Indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e allegare:

per la prova di origine sostenibile/responsabile, la certificazione sulla catena di custodia quale la *Forest Stewardship Council*® (FSC®) o quella del *Programme for Endorsement of Forest Certification scheme* (PEFC), che riporti il codice di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza(8). La certificazione deve afferire al tipo di prodotto oggetto del bando;

per il legno riciclato, una delle seguenti certificazioni:

«FSC® Riciclato» («FSC® Recycled») che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure «FSC® Misto» («FSC® Mix») con indicazione della percentuale di riciclato all'interno del simbolo

---

(6) La documentazione di gara o la richiesta di offerta può indicare un materiale specifico, anche nel caso dell'allestimento di aree verdi, a patto che rispetti le indicazioni fornite nel presente criterio ambientale.

(7) La marchiatura può essere evitata laddove la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalità della parte di plastica, laddove la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione; laddove le parti non possono essere marcate perché non vi è superficie sufficiente affinché la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio. Nei suddetti casi in cui è ammessa la non marcatura, gli ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) sono riportate nelle informazioni destinate al consumatore, vale a dire nella scheda tecnica.

(8) La congruità e validità della documentazione può essere verificata dalla stazione appaltante attraverso un controllo nei database pubblici dei rispettivi sistemi di certificazione. Per FSC: http://info.fsc.org/certificate.php, per PEFC: https://www.pefc.org/find-certified

del Ciclo di Moebius collocato nell'etichetta stessa; la certificazione Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato(9). Tali certificazioni riportano il codice di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza e devono afferire al tipo di prodotto oggetto del bando;

ReMade in Italy® con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta, che riporta il codice del prodotto offerto.

In fase di fornitura o di montaggio dei prodotti certificati sulla base delle certificazioni della catena di custodia quali quelle rilasciate nell'ambito degli schemi FSC® e PEFC, è consegnato un documento di vendita o di trasporto che riporti la dichiarazione della certificazione, con apposito codice di certificazione dell'offerente in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

Per quanto riguarda la durevolezza del legname, presentare adeguata documentazione tecnica che descriva come sono state effettuate le valutazioni del rischio, i risultati di tali valutazioni e le soluzioni proposte.

Gli articoli di legno con il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in legno appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica più rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.5 Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, plastica-vetro

I prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto al peso complessivo del prodotto o del componente in plastica. Gli arredi inseriti in aree verdi hanno un contenuto di plastica riciclata almeno pari al 95%.

I prodotti costituiti da miscele di plastica-vetro, hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso.

Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «ReMade in Italy®», o equivalente che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto equivalente a quelle sopra citate, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in plastica o in miscele di plastica-legno, plastica-vetro appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica più rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

(9) Cfr. nota precedente.

5.1.6 Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma

I prodotti in gomma, ivi comprese le pavimentazioni ad alte prestazioni, hanno almeno il 10% di gomma riciclata, fatte salve le seguenti categorie di prodotti:

le superfici sportive multistrato contenenti agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 30%;

i prodotti e le superfici in agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 50%.

Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in gomma o in miscele di plastica-gomma appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica più rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.7 Superfici di campi sportivi e di aree in spazi ricreativi realizzate con conglomerati bituminosi o con conglomerati legati tramite resina

L'asfalto o altro genere di materiale bituminoso o di materiale inerte eventualmente usato come substrato o come superficie per aree da gioco o ricreative, ha un contenuto di riciclato pari almeno al 60%. Il materiale riciclato presente nel prodotto può essere a titolo esemplificativo: polverino derivante da pneumatico fuori uso; plastica derivante dalla raccolta differenziata; il medesimo fresato d'asfalto derivante da pavimentazioni demolite o rimosso da superfici pavimentate; la frazione organica stabilizzata quale parte dei rifiuti organici che, a valle del trattamento in impianti di compostaggio, dovrebbero essere altrimenti smaltiti in discarica(10).

Tale materiale bituminoso è stendibile con tecnologie tiepide (*warm mix asphalt*), vale a dire con un limite di temperatura di produzione pari o inferiore a 130°C oppure pari o inferiore a 150°C se il materiale bituminoso è additivato con polimeri.

Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e presentare o indicare il *link* alla scheda tecnica che riporti il contenuto di materiale riciclato, la tipologia e l'origine del medesimo materiale riciclato.

La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato viene fornita tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

(10) Come nel caso dell'asfalto MB Mineralized Biomass®.

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine;

d) un brevetto specifico, coerente con le caratteristiche previste nel criterio.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se il substrato o la superficie per aree da gioco o ricreative in asfalto o altro genere di materiale bituminoso o di materiale inerte appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica più rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.8 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo

Le pavimentazioni di calcestruzzo confezionato in cantiere e i prodotti prefabbricati in calcestruzzo hanno un contenuto di materiale riciclato, ovvero recuperato, ovvero o di sottoprodotto, almeno pari al 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti.

La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti prefabbricati in calcestruzzo o le pavimentazioni in calcestruzzo appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica più rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.9 Prodotti in ceramica (gres porcellanato)

I prodotti in ceramica (gres porcellanato) hanno un contenuto di materiale riciclato ovvero recuperato, ovvero di sottoprodotto di almeno il 30% in peso. Tale materiale può essere costituito da materiale riciclato frantumato e/o polverizzato derivante dal recupero degli scarti della lavorazione delle piastrelle, da materiale esterno al proprio ciclo produttivo e sostitutivo, almeno in quota parte, delle materie prime tradizionali (sabbia, argille e feldspati) quali le ceneri da termovalorizzazione di rifiuti urbani o da altri materiali recuperabili, o da una combinazione di queste diverse tipologie di frazioni di materiali.

Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti.

La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in ceramica appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica più rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.10 Prodotti in acciaio

I prodotti in acciaio hanno un contenuto minimo di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotto, inteso come somma delle tre frazioni, almeno pari a quanto di seguito indicato:

acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;

acciaio da forno elettrico legato(11), contenuto minimo pari al 60%;

acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti.

(11) Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.

La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, ovvero recuperato ovvero di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale recuperato e la relativa origine.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021 e validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in acciaio appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica più rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.11 Prodotti con componenti in vetro

Nei prodotti con componenti in vetro, al fine di garantire la sicurezza per gli utenti in funzione del danno o del rischio conseguente alla rottura delle lastre di vetro nonché la maggior durata del prodotto stesso, la tipologia di vetro e la relativa prestazione per l'applicazione specifica è conforme alla norma tecnica UNI 7697 «Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie». Ad esempio, nel caso di pareti di cabine o ripari vetrari, in assenza di rischio di caduta nel vuoto, è necessario che il componente sia costituito da vetro temprato di sicurezza con caratteristica «1(C)2» oppure sia costituito da vetro stratificato di sicurezza con prestazione «2(B)2»; per pensiline o tettoie è necessario che il componente sia costituito da vetro stratificato di sicurezza con prestazione «1(B)1» o «2(B)2».

Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore ed allegare la dichiarazione di prestazione (DoP) redatta in accordo al regolamento UE CPR 305/2011, da cui verificare, alla riga «resistenza all'impatto di un corpo oscillante», secondo la norma tecnica UNI EN 12600, che il prodotto possieda le prestazioni previste dalla norma tecnica UNI 7697.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti costituiti anche da vetro appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica più rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

5.1.12 Pietre naturali

L'uso di pietre naturali provenienti da paesi in cui è elevato il rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso di cui alle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, non è consentito se non si sia in grado di dimostrare, tramite i risultati di specifici *audit* realizzati sulla base di sopralluoghi non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori, la mancata lesione di tali diritti. Tali *audit* devono essere stati realizzati non oltre i due anni precedenti la pubblicazione del bando di gara o della richiesta di offerta, da parte di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche così come sopra descritte, oppure da una società di servizi non accreditata, che abbia documentati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza da valutare in base ai *curricula* del personale che esegue le verifiche della società stessa, al *curriculum* societario, nonché in base all'organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui sono effettuate le attività di escavazione e dunque gli *audit*.

Verifica: indicare il tipo di materiale che si intende usare, i siti delle cave, descrivere le filiere ed indicare le sedi degli stabilimenti e delle imprese coinvolte, nell'attività estrattiva o di escavazione, e, se in paesi a rischio come sopra descritti, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit, anche eventualmente con documentazione fotografica, ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro.

5.1.13 Idoneità all'uso

Per quanto riguarda le norme tecniche di standardizzazione relative alla durabilità, alla sicurezza, all'inclusività, alla resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, alla non deformabilità in funzione delle temperature esterne, si rimanda a quanto più specificamente indicato dalla stazione appaltante nel capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta.

Verifica: presentare la documentazione prevista nel capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta.

5.2 Clausole contrattuali

5.2.1 Requisiti dell'imballaggio

I prodotti sono consegnati all'interno di imballaggi primari e secondari riutilizzati o riutilizzabili, riciclabili e, ove tecnicamente possibile, realizzati con materiali riciclati. Gli imballaggi sono realizzati in modo tale da ridurre il volume del carico imballato trasportato.

Ogni imballaggio utilizzato pertanto soddisfa i seguenti requisiti:

a. è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);

b. è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre:

a. se di plastica (ad eccezione del polistirene espanso), è costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato;

b. se di polistirene espanso è costituito per almeno il 20% in peso da materiale riciclato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contenuto minimo di riciclato è il 25% in peso e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tale contenuto minimo è del 30% in peso;

c. se di legno, è conforme alla specifica tecnica di cui alla lettera *a)*, punto 3 «Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno», allo *standard* IPPC/FAO ISPM-15 (*International Standards for Phytosanitary Measures* n. 15), oppure sono pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione.

Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione, è presentata una dichiarazione che indichi se gli imballaggi sono riutilizzati o riutilizzabili, descriva come viene garantita la riutilizzabilità, il contenuto di riciclato dei materiali componenti gli imballaggi, l'eventuale tipo di plastica utilizzata, come è stato ridotto il volume del carico imballato trasportato rispetto ad una soluzione standard nonché le modalità con cui dividere i diversi componenti costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove ciò non fosse evidente. Le informazioni rese e la conformità al criterio saranno verificate in sede di collaudo della fornitura.

Le caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430, in particolare, sono verificate mediante schede di prodotto o dichiarazioni del legale rappresentante del fabbricante degli imballaggi, presentate in fase di consegna e collaudo della fornitura.

Per il contenuto di riciclato, relativamente agli imballaggi in plastica, la dimostrazione di conformità al relativo criterio è fornita per mezzo di uno dei seguenti mezzi di prova, se attestanti almeno la quantità di materiale riciclato prevista nel criterio:

la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «ReMade in Italy®», o la certificazione, se pertinente, «*VinylPlus Product Label*» basata sui criteri 4.1 «*Use of recycled PVC*» e 4.2 «*Use of PVC by-product*» del disciplinare del «*VinylPlus Product Label*», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

una certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità;

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

Per i pallets in legno sostenibile, valgono le verifiche descritte in calce alla specifica tecnica di cui al criterio «5.1.4 - Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilità del legno»; per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15, il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorità competente (MIPAAF); per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati), la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

5.2.2 Garanzia

Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno tre anni, a partire dalla data di consegna all'amministrazione esclusi atti vandalici e danni accidentali. L'aggiudicatario presenta inoltre una copia dell'assicurazione di Responsabilità civile sui prodotti e sui servizi di manutenzione, per almeno euro 5.000.000.

5.3 Criteri premianti

5.3.1 Fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo

Punti tecnici si assegnano nel caso di un maggior numero di prodotti preparati per il riutilizzo, con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti ai prodotti di prima immissione in commercio, offerti rispetto al totale della fornitura:

fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 70% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti punti X

fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 50% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti: punti Y<X

fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 30% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti: punti J<Y

Verifica: indicare in una dichiarazione sottoscritta dall'offerente: la tipologia di articoli costituiti da prodotti derivanti dal riutilizzo o contenenti anche prodotti derivanti dal riutilizzo; il numero di prodotti derivanti dal riutilizzo offerti per ciascuna categoria di articoli che li contiene; la denominazione o ragione sociale del produttore che ha effettuato le operazioni di preparazione per il riutilizzo o che ha rinnovato i prodotti usati ed il codice del prodotto o dei prodotti offerti ed allegare le relative immagini. Laddove il prodotto sia oggetto di un'operazione di preparazione per il riutilizzo, allegare anche una certificazione quale Remade in Italy® o equivalente. Qualora l'offerente dimostri che, per cause a lui non imputabili, non sia riuscito ad ottenere la certificazione entro i termini previsti per la ricezione delle offerte o qualora i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un precedente utilizzo, presentare una documentazione tecnica che descriva puntualmente la filiera, indicando la o le piattaforme da cui sono stati prelevati gli articoli dismessi o i soggetti dai quali sono stati acquisiti i prodotti usati e le operazioni di rigenerazione eseguite sui prodotti oggetto dell'offerta. Nel caso di prodotti di secondo utilizzo, allegare i relativi contratti o la documentazione fiscale o amministrativa rilevante con la quale si possa dimostrare che i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un precedente utilizzo.

5.3.2 Pavimentazioni esterne drenanti

Nel caso in cui sia necessario realizzare delle pavimentazioni per le aree da gioco o gli spazi ricreativi esterne, (ad esempio campi da gioco che necessitano di pavimentazioni), si attribuiscono punti tecnici nel caso di offerta di prodotti per realizzazione di pavimentazioni drenanti.

Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti ed allegare la relativa scheda tecnica che ne riporti le caratteristiche tecniche con particolare riferimento dalla capacità drenante.

5.3.3 Prodotti in legno: uso di legno locale

(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire la fornitura di prodotti in legno rispetto a prodotti realizzati in altri materiali, il criterio si applica laddove l'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da prodotti realizzati in legno o anche da legno).

Al fine di contenere l'emissione di sostanze inquinanti e climalteranti derivanti dalla logistica, sono attribuiti punti tecnici all'offerta di prodotti che, oltre ad essere conformi alle specifiche tecniche pertinenti dei presenti CAM, considerando le varie fasi della catena di custodia, sino alla consegna, hanno percorso un chilometraggio ridotto alla luce dell'offerta di mercato e dell'apertura alla concorrenza, vale a dire inferiore o uguale a 700 km. Per «chilometraggio ridotto» si intende la distanza massima di 700 km data dalla somma delle distanze, in linea d'aria, da calcolare utilizzando i dati del sito https://www.distanza.org/, di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva, vale a dire: dal luogo di abbattimento del legame, al primo sito di lavorazione, dal primo sito di lavorazione al secondo sito di lavorazione ecc. (laddove le diverse fasi produttive siano svolte in stabilimenti diversi), dall'ultimo sito di lavorazione sino al luogo di posa del manufatto, oppure, se la posa in opera è presso più sedi, alla sede che può essere considerata alla distanza media tra le distanze dei diversi siti di destinazione della fornitura, indicata dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Nel caso di forniture che prevedono assortimenti legnosi con origini differenti, il requisito deve essere rispettato per almeno l'80% del materiale legnoso espresso in volume.

Verifica: presentare una relazione illustrativa del fabbricante che riporti le informazioni rilevanti relative alla catena di custodia e le distanze di ciascuna delle diverse fasi logistiche sino alla sede della posa in opera indicata dalla stazione appaltante e la relativa somma. Allegare inoltre la certificazione di catena di custodia FSC® e PEFC, in quanto tali certificazioni risultano, ad esempio ai fini del regolamento (EU) n. 995/2010, valide come sistemi di tracciabilità, dal momento che consentono di ottenere le informazioni sull'origine geografica del legname (ad es. nome del proprietario) risalendo lungo i vari passaggi della filiera. Le stazioni appaltanti, in caso di dubbia correttezza delle informazioni, contattano gli uffici di rappresentanza degli schemi citati (www.fsc-italia.it e www.pefc.it). In relazione alla richiesta di tali certificazioni, è fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5.3.4 Prefabbricati in calcestruzzo, pavimentazioni e altri manufatti realizzati in materiali inerti: contenuto di riciclato

(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire la fornitura di prodotti in calcestruzzo rispetto a prodotti realizzati in altri materiali, il criterio si applica laddove l'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da prodotti realizzati in materiali inerti).

Punti tecnici sono assegnati nel caso di offerta di prodotti realizzati in materiali inerti, incluse le pavimentazioni, con un contenuto significativo di riciclato.

In particolare:

si attribuisce un punteggio pari a X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato superiore all'80% in peso;

si attribuisce un punteggio pari a 0,8 X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato compreso tra il 60% e l'80% in peso;

si attribuisce un punteggio pari a 0,6 X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato compreso tra il 40% e l'60% in peso.

Verifica: *cfr.* modalità di verifica dei prodotti in calcestruzzo di cui al criterio «5.1.8 - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo». Nella documentazione ivi richiamata, deve essere attestato, in particolare, il contenuto di materiale riciclato previsto per l'ottenimento dei punti tecnici.

5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido di carbonio degli altiforni

(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire la fornitura di prodotti in acciaio rispetto a prodotti realizzati in altri materiali, il criterio si applica laddove l'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da prodotti in acciaio).

Punti tecnici sono attribuiti laddove la tecnologia utilizzata per la produzione di acciaio sia in grado di contenere le emissioni di diossido di carbonio entro i seguenti limiti:

1 g di CO_2 per produrre 1 g. di acciaio: punti X

1,25 g di CO_2 per produrre 1 g. di acciaio: punti Y<X.

Verifica: indicare la denominazione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale del manufatto, il relativo codice prodotto e l'immagine del prodotto e presentare una documentazione tecnica del fabbricante del medesimo prodotto che riporti, attraverso le informazioni e la documentazione reperita lungo la filiera, lo stabilimento di produzione dell'acciaio di cui è costituito, la tecnologia utilizzata e le emissioni dell'altoforno, rilevate da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

6 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO, ARREDI PER ESTERNI E AREE ATTREZZATE

6.1 Clausole contrattuali

6.1.1 Manutenzione di prodotti di arredo urbano, di arredi per esterno e aree attrezzate

Le diverse attività e le scelte operative devono ispirarsi a contenere l'uso della materia e dell'energia, a favorire l'energia proveniente da fonti rinnovabili, a ridurre i percorsi logistici e l'uso di sostanze pericolose.

Laddove sia necessario applicare verniciature e/o rivestimenti per motivi funzionali o per requisiti estetici essenziali, i prodotti sono verniciati e/o rivestiti con miscele per i trattamenti superficiali muniti del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti(12) etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, se il prodotto da usare ricade nell'ambito di applicazione di dette etichette, fatti salvi documentati motivi tecnici o di mercato, altrimenti con miscele per rivestimenti che non siano classificate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come:

Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1 A o 1B: H340, H341, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df;

Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362;

Categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410;

Categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330;

Categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304;

Categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372;

Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317.

(12) Per etichetta equivalente, si intende un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 e ai requisiti previsti dall'art. 69, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, che contenga analoghi requisiti e con analoghi mezzi di verifica della conformità.

La verniciatura effettuata deve avere sufficiente aderenza, in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 2409, essere resistente alla corrosione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9227, alla luce (radiazioni UV) secondo la norma tecnica UNI EN ISO 16474-3, all'umidità secondo la norma tecnica UNI EN ISO 6270-1.

Le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie eseguite devono essere registrate su un apposito documento digitale «libretto di manutenzione», che il fornitore mette a disposizione via Web al Responsabile unico del procedimento e al direttore dell'esecuzione del contratto.

Con almeno due settimane di preavviso è inviata al direttore dell'esecuzione del contratto la comunicazione della data in cui saranno eseguiti gli interventi di manutenzione e quali interventi manutentivi saranno realizzati, al fine di consentire al direttore dell'esecuzione del contratto o ad un suo delegato, di presidiare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche al fine di verificare l'effettivo utilizzo di prodotti per rivestimenti conformi al criterio ambientale pertinente. I corrispettivi sono erogati a seguito di un verbale di collaudo.

Verifica: le verifiche sono effettuate *in situ* nonché per via documentale.

23A01763

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 2023.

Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito il regolamento *RRF)*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;

Visto l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Visto in particolare il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il comma 7-*bis* del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all' art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 , secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

Visti gli articoli 4 e 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, ai sensi dei quali vengono fissati i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché gli elementi che costituiscono il contenuto essenziale delle medesime;

Visto l'art. 6, comma 4, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, ai sensi del quale viene disciplinata le verifica riguardante l'effettivo avvio delle procedure di affidamento afferenti interventi per i quali è stata disposta l'assegnazione delle risorse del Fondo e a seguito della quale per l'ipotesi di riscontro negativo, le amministrazioni statali istanti comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse finanziarie del Fondo, con indicazione delle annualità, che si rendono conseguentemente disponibili per essere assegnate ad alti interventi;

Visto l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce che gli enti locali attuatori di uno o più interventi, finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'allegato 1 al ripetuto decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, beneficiano di una preassegnazione per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il decreto di assegnazione;

Visto in particolare il comma 3, del menzionato art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, ai sensi del quale, relativamente alla procedura semplificata, l'Amministrazione statale titolare o finanziatrice provvede a riscontrare il mancato avvio delle procedure di affidamento entro i termini ivi specificatamente previsti nonché alla comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art. 6 del medesimo decreto;

Visto altresì l'art. 29, commi 2 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, ai sensi del quale, gli enti locali attuatori degli interventi finanziati con risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), lettera *c)*, numeri 12) e 13) e lettera *d)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. Le risorse preassegnate sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 31 del 21 settembre 2022, con la quale sono state indicate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi

7 e 7-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e i relativi allegati «Guida Utente» e «Istruzioni operative» per l'accesso al Fondo;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, avente ad oggetto la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche *in itinere* ed *ex post*;

Viste le istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili presentate dalle amministrazioni statali istanti sulla base delle domande delle stazioni appaltanti, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari;

Considerato che, come da note del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot.n. 1530 del 3 novembre 2022, del Dipartimento per lo sport prot. n. 15012 del 2 novembre 2022, del Dipartimento per le politiche di coesione prot.n. 304 del 2 novembre 2022, del Ministero della cultura prot.n. 34897 del 2 novembre 2022, del Ministero dell'interno prot.n. 181085 del 31 ottobre 2022, del Ministero dell'istruzione prot.n. 92833 del 3 novembre 2022 nonché del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n 253340 del 10 novembre 2022, prot.n. 255337 del 15 novembre 2022, prot.n. 255339 del 15 novembre 2022, prot.n. 255341 del 15 novembre 2022, l'accantonamento per le preassegnazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'art. 29 del decreto-legge 144/2022 è pari, rispettivamente a 1.616.660.978,00 euro per gli interventi del PNRR e a 314.720.128,16 euro per gli interventi del PNC;

Considerato, altresì, che il Dipartimento per le politiche di coesione con nota n. 249079 del 2 novembre 2022 ha richiesto di non accantonare le risorse con riferimento agli interventi di competenza ricompresi nell'allegato 1 del richiamato art. 7;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, si è provveduto ad assegnare le risorse del Fondo agli interventi oggetto delle domande di accesso presentate nell'ambito della procedura ordinaria, i cui dati sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti per complessivi euro 6.143.397.062,14;

Considerata la nota prot. n. 2514 del 7 dicembre 2022 e la nota prot. n. 278918 del 30 dicembre 2022 con le quali le amministrazioni statali titolari degli interventi hanno provveduto a trasmettere formale rinuncia alle risorse assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022;

Tenuto conto che, per gli interventi rientranti nell'ambito della procedura semplificata di cui al citato art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e all'art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, all'ente locale attuatore è stato richiesto di procedere, mediante accesso ad apposita piattaforma informatica presente in REGiS, agli adempimenti indicati dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, allo scopo di richiedere eventuale rimodulazione o azzeramento delle risorse preassegnate nonché, entro cinque giorni dal perfezionamento del Codice unico di gara (CIG), di comunicare tutte le informazioni richieste per ottenere l'assegnazione definitiva;

Tenuto conto, altresì, che, mediante l'accesso alla citata piattaforma informatica e in base alle indicazioni fornite dalla menzionata circolare n. 37, le amministrazioni statali finanziatrici devono provvedere ad autorizzare o rifiutare le richieste di rimodulazioni presentate dagli enti locali e, a seguito della verifica *ex post* relativamente a ciascun intervento di competenza, devono procedere alla validazione delle informazioni trasmesse dagli enti locali, rendendo definitiva l'assegnazione delle risorse;

Considerato, pertanto, che la mancata validazione da parte delle amministrazioni statali finanziatrici equivale ad annullamento delle preassegnazioni per tutti quegli interventi per i quali non è stato riscontrato il possesso dei requisiti di accesso al Fondo;

Considerato che le risorse finanziarie preassegnate agli interventi per i quali non è stata effettuata la validazione di cui al precedente periodo, necessaria ai fini dell'assegnazione definitiva, tornano disponibili per la successiva assegnazione ad altri interventi;

Tenuto conto della comunicazione ANAC prot. n. 4579 del 19/01/2023, con la quale l'Autorità ha comunicato il malfunzionamento dei propri servizi on-line utilizzati per l'alimentazione delle informazioni necessarie nell'ambito delle verifiche circa la presenza dei requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo e che, pertanto, si è reso necessario ritenere validi, previa richiesta documentata degli enti, anche i codici identificativi di gara (CIG) perfezionati tardivamente a causa dei predetti malfunzionamenti e sino alla data del 2 gennaio 2023;

Tenuto conto dell'esito dell'accertamento istruttorio riguardante taluni interventi per i quali non sono stati inseriti i dati necessari alla validazione da parte delle Amministrazioni, ma che, tuttavia, a seguito di verifica tramite i sistemi informativi del Dipartimento, risulterebbero in possesso dei requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo;

Vista, altresì, la nota prot. n. 5318 del 23 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento delle opere pubbliche, le politiche abitative urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali; la nota prot. n. 5386 del 22 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della mobilità sostenibile; la nota Prot. n. 28549 del 17 febbraio 2023 del Ministero della giustizia, la nota prot.n. CGRTS-0012495-P-17/2/23 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza della popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, la nota prot.n. 0000447 del 21/2/23 del Ministero della salute; la nota prot.n. 0109152 del 17 febbraio 2023 del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, la nota prot.n. 199.U del 17 febbraio 2023 del Ministero della giustizia, la nota prot. n. 9582 del 21 febbraio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, la nota prot. n. 22964 del 23 febbraio 2023 del Ministero dell'interno, la nota prot. n. 464 del 22 febbraio 2022 del Ministero della salute, prot. n. 320 del 23 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; con le quali, in riscontro al supplemento di istruttoria richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali istanti hanno trasmesso l'esito delle verifiche riguardanti i CIG lavori «attivi» associati agli interventi ammessi al Fondo e ricompresi negli allegati 1 e 2 al citato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 2022;

Vista la nota prot.n. 1723-2023-126 del 6 febbraio 2023 dell'Agenzia del demanio, direzione regionale Campania, con la quale, in relazione all'intervento BNB0316 «Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici», viene rettificata l'indicazione del CUP presente nella domanda di accesso al Fondo;

Vista la nota 199 del 17 febbraio 2023 del Ministero della giustizia, con la quale, in relazione all'intervento «lavori di ristrutturazione della Caserma Pepicelli destinata a Polo delle Amministrazioni statali sito nel Comune di Benevento», viene sostituito il CUP iniziale G86I18000050001 con il nuovo CUP G83I22000410007;

Vista la nota prot.n. 0085287.U. del 13 febbraio 2023 del Comune di Milano, con la quale, in relazione all'intervento relativo alla realizzazione di un nuovo Centro Natatorio CUP B41B18001080004, ha provveduto ad inoltrare la richiesta ad ANAC per l'associazione del CIG 9561866D6E al richiamato CUP in luogo del nuovo CUP B45B2200222001, attivato a seguito di modifica della modalità attuativa;

Vista la nota del Comune di Avellino, con la quale, in relazione all'intervento di efficientamento energetico del Teatro Gesualdo (G33G22000010006), si comunica che, relativamente alla procedura di gara avviata entro il 31 dicembre 2022, è stata richiesta una modifica all'ANAC del corrispondente CIG perfezionato, solo con riferimento all'importo e che tale aggiornamento si è completato, per ragioni tecniche, nel successivo mese di gennaio 2023.

Vista la nota prot. n. 5318 del 23 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale viene riportato l'elenco delle stazioni appaltanti ed enti locali in relazione ai quali, atteso il ricorso ad un soggetto privo dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza (ASMEL), non è possibile riscontrare il possesso del requisito relativo all'avvio della procedura di affidamento ai sensi art. 6, comma 4, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022;

Vista la nota prot. n. 5636 del 27 febbraio 2023 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala che relativamente al CUP F58I21003740002 dell'ATER Padova, con CIG 9563413A0F, il soggetto attuatore, per mero errore materiale, all'atto del perfezionamento del CIG ha riportato un CUP errato e che lo stesso provvederà a correggere l'errore;

Vista la nota prot.n. 1891/23 del 17 febbraio 2023 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che, in relazione ai CUP C91G2000560006 e C91D17000020001, il contributo oggetto della preassegnazione è stato assentito in data 26 dicembre 2022 e che in data 28 dicembre 2022 è stato staccato il CIG ed il bando di gara è stato spedito alla GUE per la pubblicazione, ma che la pubblicazione dello stesso è avvenuta in data 2 gennaio 2023;

Considerato che, allo scopo di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC, anche con riferimento alle gare avviate nell'anno 2022 e che siano andate deserte, viene confermata l'assegnazione in favore degli enti locali e delle stazioni appaltanti dell'importo a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

Considerata la necessità di provvedere, con riguardo agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 al citato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 2022, ad individuare gli interventi per i quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, non risulta riscontrato l'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente indicazione delle relative risorse finanziarie che, per l'effetto, si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi;

Considerata, altresì, la necessità, con riguardo alla procedura semplificata di cui al citato art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e all'art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, di individuare gli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dalle stazioni appaltanti e, conseguentemente, di provvedere all'assegnazione definitiva delle relative risorse;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse

1. In attuazione dell'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, è approvato:

a) l'allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricornpresi negli allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, per complessivi euro 4.607.294.286,93, per gli interventi ricompresi nel predetto allegato 1, e euro 363.811.556,93 per interventi ricompresi nel predetto allegato 2;

b) l'allegato 2, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente revoca dell'assegnazione e indicazione delle risorse finanziarie che si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro 1.172.291.218,28.

2. In attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022 e dell'art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, è approvato l'allegato 3, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, per complessivi euro 823.902.680,43, per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNRR, e euro 181.342.124,25, per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNC. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto le amministrazioni statali finanziatrici provvedono ad annullare la preassegnazione agli interventi non ricompresi nel richiamato allegato 3 dandone comunicazione agli enti locali attuatori.

Art. 2.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione definitiva). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2023

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

23A01773

DECRETO 15 marzo 2023.

Regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle tasse automobilistiche per gli anni 2016-2022.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dai suddetti tributi;

Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 816 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce che per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che in mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021;

Visto l'art. 2, comma 63, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli;

Visto l'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'art. 1, comma 817, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 il quale stabilisce che i trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni del comma 63 e che per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che in mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021;

Visti i richiamati art. 1, comma 322, della citata legge n. 296 del 2006 e art. 2, comma 64, del decreto-legge n. 262 del 2006, i quali prevedono che per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità e che la riduzione dei trasferimenti erariali non si applica per gli anni dal 2023 al 2033;

Visto l'art. 38-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale, vale a dire tramite il servizio Pago Bollo, realizzato in collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Automobile Club d'Italia, completamente integrato con il sistema PagoPA;

Visto l'art. 51, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, il quale dispone che allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi e che i predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo;

Visti i dati relativi al maggior gettito delle tasse automobilistiche spettante all'erario relativi agli anni 2020-2022 trasmessi dall'Automobile Club d'Italia;

Vista la sentenza n. 152 dell'11 luglio 2018 con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che la tassa automobilistica regionale istituita dalla legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in sostituzione di quella erariale è un tributo proprio della Regione;

Vista la sentenza n. 31 del 1° marzo 2019, con la quale la Corte costituzionale ha escluso l'applicazione delle regolazioni contabili di cui all'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 nei confronti della Regione Sardegna;

Vista la sentenza n. 107 del 27 maggio 2021, con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non può intervenire sul gettito della tassa automobilistica delle Province autonome di Trento di Bolzano e sulla sua regolazione;

Considerato che per gli anni dal 2016 al 2022 il gettito della tassa automobilistica è di totale spettanza erariale nella Regione Friuli - Venezia Giulia;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2023;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1.

1. Sono approvate le tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto indicanti il maggior gettito delle tasse automobilistiche da attribuire allo Stato in applicazione dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini delle regolazioni finanziarie relative agli anni dal 2016 al 2022. Gli importi indicati nelle singole tabelle per ciascuna annualità sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale.

Art. 2.

1. Entro il termine del 30 giugno 2023 le regioni versano gli importi spettanti all'Erario per l'anno 2016, come indicati nella tabella A, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - cap. 3465 - art. 02 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anni 2016-2022», fatta salva la facoltà di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.

2. Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2024 e fino al 2029, le regioni versano, con le modalità di cui al comma 1, gli importi spettanti all'Erario per gli anni dal 2017 al 2022, come indicati nelle tabelle B, C, D, E, F e G, fatta salva la facoltà di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.

3. Le regioni danno tempestiva comunicazione dell'avvenuto versamento di cui ai commi 1 e 2 al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Qualora il versamento degli importi spettanti allo Stato non sia effettuato entro i termini indicati ai commi 1 e 2, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, per le regioni a statuto ordinario, al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascuna regione a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione IVA, iscritti sul capitolo 2861/MEF e per la Regione Valle d'Aosta mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2023

Il direttore generale delle finanze
SPALLETTA

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

ALLEGATO

Tabella A

Tasse automobilistiche 2016
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale spettante all'Erario

	ANNO 2016	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"		Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
	Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario		
1	Abruzzo	28.299	717.354,06	33.246	544.315,65	89.733	1.100.198,51	147.959	1.063.137,57	212.659	689.706,78	169.759	849.273,60	681.655	4.963.986,17
2	Basilicata	15.377	298.775,16	14.419	218.341,58	42.925	501.225,04	58.016	446.817,10	78.067	249.345,39	45.642	261.516,54	254.446	1.976.020,81
4	Calabria	35.402	689.586,14	30.325	469.489,66	91.336	1.067.973,46	130.919	972.423,31	199.577	464.967,64	138.287	586.024,06	625.846	4.250.464,27
5	Campania	91.568	1.932.134,49	87.034	1.326.641,85	285.690	3.312.072,12	463.562	3.089.917,41	644.679	1.418.196,60	420.563	1.731.133,36	1.993.096	12.810.095,83
6	Emilia Romagna	91.906	2.553.191,81	101.354	1.763.436,83	262.274	3.452.365,43	497.740	3.599.341,76	844.100	3.559.155,15	855.766	5.889.614,97	2.653.140	20.817.105,95
8	Lazio	88.158	2.282.784,83	95.063	1.651.358,28	321.857	3.780.480,79	652.732	4.036.827,96	941.801	3.156.886,71	847.567	4.818.527,97	2.947.178	19.726.866,54
9	Liguria	35.064	796.067,31	37.784	556.343,21	90.691	955.680,60	230.334	981.713,13	219.241	774.644,08	199.161	1.285.898,04	812.275	5.350.346,37
10	Lombardia	136.745	3.889.782,35	164.746	2.923.716,41	497.604	6.808.624,15	1.071.743	7.886.749,60	1.781.831	9.193.142,43	1.898.405	15.727.214,31	5.551.074	46.429.229,25
11	Marche	34.356	898.855,71	39.557	663.089,93	104.163	1.322.502,21	174.994	1.292.834,81	255.530	879.333,46	227.791	1.248.175,52	836.391	6.304.791,64
12	Molise	9.143	201.436,58	9.650	154.859,49	26.485	339.237,03	35.310	294.834,11	47.063	153.589,86	29.940	156.628,62	157.591	1.300.585,69
13	Piemonte	86.239	2.638.969,74	81.643	1.642.129,80	253.152	3.145.113,88	480.982	3.512.412,36	805.827	2.814.965,76	726.776	4.666.009,98	2.434.619	18.419.601,52
14	Puglia	89.174	1.819.309,33	91.696	1.309.817,19	261.626	2.968.667,43	387.983	2.780.910,56	550.477	1.423.529,19	308.139	1.598.508,66	1.689.095	11.900.742,36
17	Toscana	71.177	2.029.251,80	67.701	1.274.369,93	184.750	2.308.856,20	422.288	2.670.402,10	619.674	2.243.827,20	841.188	5.757.668,32	2.206.778	16.284.375,55
19	Umbria	26.045	618.078,92	23.657	400.823,83	67.074	829.644,53	103.698	803.424,60	165.089	580.987,62	140.252	735.494,79	525.815	3.968.454,29
20	Valle d'Aosta	3.002	81.198,03	2.481	53.028,30	7.464	98.802,44	13.880	117.543,30	26.963	107.290,59	204.599	1.484.243,04	258.389	1.942.105,70
21	Veneto	89.114	2.707.826,16	90.004	1.932.620,24	295.712	4.541.304,98	521.117	4.929.697,45	861.741	4.849.578,32	811.255	7.643.047,76	2.668.943	26.604.074,91
	totale	**930.769**	**24.154.602,42**	**970.360**	**16.884.382,18**	**2.882.536**	**36.532.748,80**	**5.393.257**	**38.478.987,13**	**8.254.319**	**32.559.146,78**	**7.865.090**	**54.438.979,54**	**26.296.331**	**203.048.846,85**

Tabella B

Tasse automobilistiche 2017
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale spettante all'Erario

	ANNO 2017	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"		Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
	Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario		
1	Abruzzo	23.164	585.207,72	26.676	450.039,54	73.325	900.907,93	126.394	894.662,45	191.812	590.217,32	187.988	955.441,32	629.359	4.376.476,28
2	Basilicata	13.619	268.940,97	12.888	196.043,19	38.777	449.059,13	55.208	417.719,43	77.721	240.779,79	54.952	319.873,56	253.165	1.892.416,07
4	Calabria	32.006	626.849,83	27.246	425.365,40	81.870	954.935,06	122.071	894.209,87	194.456	431.610,42	163.871	698.583,20	621.520	4.031.553,78
5	Campania	80.440	1.715.316,97	75.852	1.171.025,44	247.965	2.876.910,38	427.225	2.815.322,76	642.278	1.276.636,80	497.476	2.015.939,92	1.971.236	11.871.152,27
6	Emilia Romagna	84.396	2.354.982,38	92.058	1.609.692,82	227.914	3.013.116,11	453.012	3.199.752,77	806.626	3.219.447,84	1.001.655	6.773.237,88	2.665.661	20.170.229,80
8	Lazio	82.232	2.149.873,63	87.603	1.551.132,82	287.831	3.397.620,18	616.008	3.737.421,20	930.261	2.928.541,23	976.871	5.193.510,33	2.980.806	18.958.099,39
9	Liguria	32.719	753.630,86	34.284	512.871,05	81.221	852.954,15	218.163	891.393,66	220.449	712.729,24	232.051	1.486.923,18	818.887	5.210.502,14
10	Lombardia	112.422	3.182.246,48	138.365	2.439.850,82	408.212	5.547.666,84	920.749	6.518.805,19	1.604.026	7.700.796,90	2.102.419	17.080.481,07	5.286.193	42.469.847,30
11	Marche	30.850	815.578,29	35.317	598.347,15	90.925	1.150.650,49	161.584	1.161.765,88	248.032	807.291,15	265.846	1.459.034,35	832.554	5.992.667,31
12	Molise	7.593	169.103,63	7.770	126.069,36	21.981	280.956,38	31.113	255.918,09	43.332	133.789,62	33.956	178.431,24	145.745	1.144.268,32
13	Piemonte	78.859	2.434.684,60	74.189	1.508.544,79	221.253	2.752.425,50	435.412	3.096.652,11	759.868	2.495.350,20	877.164	5.461.407,21	2.446.745	17.749.064,41
14	Puglia	77.206	1.595.922,80	79.974	1.166.641,08	232.307	2.630.222,47	361.014	2.545.320,38	543.695	1.316.759,76	365.301	1.892.294,55	1.659.497	11.147.161,04
17	Toscana	65.030	1.866.747,68	61.194	1.179.762,95	163.146	2.045.539,08	388.584	2.376.910,65	589.885	2.006.130,56	963.422	6.575.886,52	2.231.261	16.050.977,44
19	Umbria	24.124	576.509,19	21.957	378.977,83	59.596	735.352,82	96.082	727.686,73	159.598	533.780,07	166.980	876.569,19	528.337	3.828.875,83
20	Valle d'Aosta	2.737	74.364,75	2.247	47.470,06	6.575	86.602,82	12.689	104.175,15	25.103	94.732,44	228.140	1.640.856,78	277.491	2.048.202,00
21	Veneto	84.223	2.613.933,92	82.143	1.824.221,04	258.973	3.985.616,35	484.014	4.454.942,93	841.183	4.454.649,34	963.551	8.965.712,44	2.714.087	26.299.076,02
	totale	**831.620**	**21.783.893,70**	**859.763**	**15.186.055,34**	**2.501.871**	**31.660.535,69**	**4.909.322**	**34.092.659,25**	**7.878.325**	**28.943.242,68**	**9.081.643**	**61.574.182,74**	**26.062.544**	**193.240.569,40**

Tabella C

Tasse automobilistiche 2018
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale spettante all'Erario

	ANNO 2018	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"		Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
	Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario		
1	Abruzzo	20.335	523.433,96	23.344	401.556,41	63.280	779.190,65	113.885	798.752,59	182.193	527.549,88	212.855	1.079.631,68	615.892	4.110.115,17
2	Basilicata	11.744	233.559,36	11.295	172.614,75	33.727	387.584,45	50.217	375.270,37	75.242	220.168,17	62.642	361.992,06	244.867	1.751.189,16
4	Calabria	28.117	558.246,17	23.718	373.752,04	71.202	825.243,50	109.538	796.773,24	183.409	383.939,60	183.420	774.791,76	599.404	3.712.746,31
5	Campania	70.722	1.519.177,08	66.376	1.028.796,01	211.781	2.429.628,41	387.750	2.480.736,36	623.148	1.132.244,10	561.532	2.243.807,32	1.921.309	10.834.389,28
6	Emilia Romagna	76.743	2.206.128,73	79.795	1.469.408,88	191.562	2.569.287,72	394.921	2.708.351,81	735.813	2.797.514,64	1.100.469	7.466.501,94	2.579.303	19.217.193,72
8	Lazio	73.279	1.937.128,41	77.229	1.388.488,53	245.424	2.895.549,37	555.359	3.264.191,74	873.871	2.617.879,56	1.071.197	5.497.105,38	2.896.359	17.600.342,99
9	Liguria	29.744	686.976,40	30.283	459.786,96	70.921	740.937,58	199.665	780.201,73	217.224	640.506,62	257.610	1.628.037,10	805.447	4.936.446,39
10	Lombardia	99.785	2.846.141,29	124.250	2.220.799,34	356.527	4.813.877,81	831.341	5.763.022,56	1.528.264	6.948.741,09	2.396.761	19.478.849,07	5.336.928	42.071.431,16
11	Marche	27.452	735.669,02	30.912	534.919,03	77.607	986.345,67	145.272	1.009.331,61	234.732	723.520,02	296.804	1.619.808,70	812.779	5.609.594,05
12	Molise	6.828	152.088,38	7.076	116.356,57	19.888	253.564,14	29.451	241.398,22	43.503	127.826,64	40.051	210.041,52	146.797	1.101.275,47
13	Piemonte	64.905	1.993.652,39	58.311	1.214.101,95	168.312	2.121.927,41	342.648	2.370.983,23	632.413	1.932.409,68	837.252	5.663.786,28	2.103.841	15.296.860,94
14	Puglia	58.847	1.190.765,21	60.803	879.887,90	174.833	1.971.090,71	289.027	1.989.122,47	468.250	1.047.356,16	378.497	1.968.425,19	1.430.257	9.046.647,64
17	Toscana	58.692	1.695.170,81	54.548	1.079.669,01	140.497	1.779.518,17	347.552	2.054.002,22	548.168	1.737.903,92	1.066.462	7.310.282,12	2.215.919	15.656.546,25
19	Umbria	20.570	493.769,99	18.659	328.702,13	49.996	621.612,49	83.154	624.270,19	145.352	465.266,88	183.944	977.601,99	501.675	3.511.223,67
20	Valle d'Aosta	2.366	63.631,24	1.960	42.136,46	5.565	74.239,61	11.225	91.984,08	22.621	83.626,83	295.946	2.689.646,13	339.683	3.045.264,35
21	Veneto	76.323	2.399.854,86	71.318	1.626.653,43	216.550	3.356.166,55	427.084	3.826.267,75	785.885	3.897.671,38	1.086.301	9.955.810,28	2.663.461	25.062.424,25
	totale	**726.452**	**19.235.393,30**	**739.877**	**13.337.629,40**	**2.097.672**	**26.605.764,24**	**4.318.089**	**29.174.660,17**	**7.300.088**	**25.284.125,17**	**10.031.743**	**68.926.118,52**	**25.213.921**	**182.563.690,80**

Tabella D

Tasse automobilistiche 2019
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale spettante all'Erario

	ANNO 2019	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"		Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
	Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario		
1	Abruzzo	18.636	482.637,01	22.167	384.712,61	57.987	710.629,30	108.216	742.273,01	181.456	493.251,20	246.472	1.234.268,26	634.934	4.047.771,39
2	Basilicata	10.616	213.608,33	10.781	164.499,50	31.511	361.526,07	49.259	358.908,09	77.623	215.998,89	74.847	429.244,92	254.637	1.743.785,80
4	Calabria	25.071	502.473,62	22.219	347.559,41	65.550	754.180,38	104.207	744.776,06	183.010	355.702,90	211.337	895.371,06	611.394	3.600.063,43
5	Campania	65.374	1.434.994,46	63.093	980.430,69	192.971	2.193.886,80	374.558	2.316.532,79	651.488	1.070.566,40	668.763	2.641.158,82	2.016.247	10.637.569,96
6	Emilia Romagna	70.117	2.034.320,38	70.114	1.340.761,92	163.321	2.215.105,37	350.435	2.323.394,81	681.827	2.459.166,99	1.224.092	8.401.533,93	2.559.906	18.774.283,40
8	Lazio	66.395	1.770.700,71	69.912	1.282.315,79	214.329	2.540.568,16	508.327	2.899.469,63	846.634	2.395.886,04	1.220.912	6.194.656,11	2.926.509	17.083.596,44
9	Liguria	26.557	619.852,42	26.737	419.182,81	61.313	639.032,06	181.130	675.531,39	214.631	571.031,70	280.651	1.784.161,84	791.019	4.708.792,22
10	Lombardia	93.423	2.664.958,56	121.238	2.139.906,10	320.304	4.191.860,54	762.333	4.945.342,15	1.479.877	6.317.382,84	2.760.150	22.591.088,88	5.537.325	42.850.539,07
11	Marche	25.286	694.293,75	29.614	521.373,19	70.337	890.374,12	136.560	918.672,10	233.093	672.558,45	339.663	1.839.140,97	834.553	5.536.412,58
12	Molise	6.224	140.784,20	6.810	113.073,13	18.310	229.941,32	28.634	229.671,53	44.245	123.540,36	46.805	250.958,52	151.028	1.087.969,06
13	Piemonte	50.767	1.597.530,19	52.674	1.094.576,38	137.312	1.689.270,89	289.930	1.895.312,47	570.473	1.646.282,52	888.327	6.045.564,36	1.989.483	13.968.536,81
14	Puglia	58.029	1.217.826,42	67.451	958.945,67	178.089	1.986.706,79	313.995	2.125.294,53	536.466	1.150.527,78	494.154	2.515.770,90	1.648.184	9.955.072,09
17	Toscana	54.953	1.598.994,04	52.265	1.049.611,59	128.879	1.639.426,47	326.952	1.857.392,65	534.356	1.588.270,00	1.205.152	8.481.765,08	2.302.557	16.215.459,83
19	Umbria	18.561	447.661,79	17.079	305.576,40	44.309	550.616,79	75.907	557.816,02	139.001	426.054,75	209.178	1.129.739,43	504.035	3.417.465,18
20	Valle d'Aosta	2.128	57.730,39	1.820	39.486,00	4.922	64.345,79	10.172	81.711,40	21.488	77.892,78	376.289	3.974.139,12	416.819	4.295.305,48
21	Veneto	72.199	2.301.150,59	66.366	1.558.596,46	189.517	2.954.818,26	388.212	3.357.464,24	762.647	3.568.124,88	1.246.051	11.385.020,40	2.724.992	25.125.174,83
	totale	**664.336**	**17.779.516,86**	**700.340**	**12.700.607,65**	**1.878.961**	**23.612.289,11**	**4.008.827**	**26.029.562,87**	**7.158.315**	**23.132.238,48**	**11.492.843**	**79.793.582,60**	**25.903.622**	**183.047.797,57**

Tabella E

Tasse automobilistiche 2020
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale spettante all'Erario

	ANNO 2020	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"		Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
	Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario		
1	Abruzzo	15.788	410.975,88	19.098	336.369,27	49.367	602.683,83	94.990	637.343,65	166.398	436.992,22	266.640	1.525.275,96	612.281	3.949.640,81
2	Basilicata	9.163	184.346,27	9.414	145.560,07	27.197	312.481,26	44.121	320.096,94	73.388	191.517,27	82.009	486.287,43	245.292	1.640.289,24
4	Calabria	21.992	443.867,60	20.144	318.189,08	57.971	669.706,79	95.332	674.690,45	175.785	328.969,98	239.579	1.106.789,18	610.803	3.542.213,08
5	Campania	56.500	1.241.833,35	56.528	880.480,46	164.836	1.855.381,40	335.724	1.995.560,82	623.931	940.867,86	793.288	3.844.327,66	2.030.807	10.758.451,55
6	Emilia Romagna	61.581	1.800.722,22	60.887	1.196.392,12	139.274	1.895.374,23	309.053	2.001.524,57	623.549	2.160.283,02	1.394.447	10.490.843,73	2.588.791	19.545.139,89
8	Lazio	54.661	1.457.318,60	56.857	1.087.386,61	170.825	2.078.189,72	416.128	2.374.888,16	745.772	2.054.924,85	1.396.080	8.167.847,85	2.840.323	17.220.555,79
9	Liguria	24.240	566.426,36	24.130	390.382,14	54.909	578.334,76	168.565	609.697,87	214.182	519.146,32	322.044	2.137.146,86	808.070	4.801.134,31
10	Lombardia	77.678	2.208.872,18	107.125	1.887.820,26	270.237	3.414.337,36	665.841	4.144.978,46	1.339.765	5.381.827,11	3.447.483	33.565.125,33	5.908.129	50.602.960,70
11	Marche	21.823	599.213,52	25.969	463.177,63	60.345	768.470,54	120.805	791.535,99	217.299	596.504,60	374.214	2.212.400,45	820.455	5.431.302,73
12	Molise	5.371	121.947,21	6.029	97.546,65	15.864	197.738,47	25.590	198.833,13	41.120	106.733,34	51.661	283.959,84	145.635	1.006.758,64
13	Piemonte	53.797	1.687.097,81	55.208	1.152.697,42	138.035	1.722.040,20	293.829	1.859.381,83	578.137	1.573.078,89	1.018.577	7.293.294,93	2.137.583	15.287.591,08
14	Puglia	45.844	959.771,52	52.442	771.061,58	140.173	1.564.355,33	259.642	1.730.983,38	478.332	960.376,62	528.605	2.867.019,84	1.505.038	8.853.568,27
17	Toscana	48.185	1.410.965,60	46.072	959.864,50	113.410	1.497.608,02	282.647	1.584.210,79	479.829	1.365.737,54	1.119.867	7.536.339,02	2.090.010	14.354.725,47
19	Umbria	16.251	391.148,18	15.702	282.654,60	39.835	496.023,61	69.156	494.306,23	131.221	387.641,13	233.201	1.298.699,76	505.366	3.350.473,51
20	Valle d'Aosta	1.882	51.040,16	1.704	38.866,95	4.371	57.977,63	9.282	72.856,36	19.869	73.389,39	134.251	914.038,53	171.359	1.208.169,02
21	Veneto	63.295	2.017.769,16	57.407	1.390.682,26	158.323	2.517.319,10	334.492	2.825.583,58	695.681	3.082.080,18	1.375.743	13.037.495,70	2.684.941	24.870.929,98
	totale	**578.051**	**15.553.315,62**	**614.716**	**11.399.131,60**	**1.604.972**	**20.228.022,25**	**3.525.197**	**22.316.472,21**	**6.604.258**	**20.160.070,32**	**12.777.689**	**96.766.892,07**	**25.704.883**	**186.423.904,07**

Tabella F

Tasse automobilistiche 2021
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale spettante all'Erario

	ANNO 2021														
		veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"		Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
	Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario		
1	Abruzzo	13.108	335.511,96	14.705	262.423,51	36.760	453.150,84	72.733	478.180,02	130.853	334.093,34	241.190	1.448.519,28	509.349	3.311.878,95
2	Basilicata	7.696	151.404,41	7.340	113.367,07	20.806	238.789,35	34.162	241.058,93	59.356	147.506,34	75.532	443.122,74	204.892	1.335.248,84
4	Calabria	18.329	369.234,79	15.328	243.538,06	42.590	490.922,32	70.617	490.888,89	132.963	237.540,44	208.559	1.049.495,02	488.386	2.881.619,52
5	Campania	45.495	981.534,76	44.721	704.954,18	126.663	1.431.424,38	264.005	1.542.731,12	517.746	745.446,04	760.034	3.906.339,06	1.758.664	9.312.429,54
6	Emilia Romagna	54.075	1.586.435,29	49.563	1.007.071,08	108.567	1.528.688,56	246.445	1.572.039,17	506.347	1.737.970,56	1.364.210	10.787.040,63	2.329.207	18.219.245,29
8	Lazio	46.582	1.218.075,01	44.169	868.563,77	126.698	1.560.732,37	317.922	1.733.627,37	577.281	1.576.732,17	1.294.016	8.226.627,99	2.406.668	15.184.358,68
9	Liguria	21.541	504.129,18	19.410	323.597,00	43.318	461.622,35	137.145	478.938,36	177.519	423.749,30	310.238	2.051.476,84	709.171	4.243.513,03
10	Lombardia	63.772	1.802.996,27	89.338	1.569.850,12	216.847	2.653.117,71	547.433	3.299.520,73	1.123.759	4.433.446,20	3.335.720	33.384.992,31	5.376.869	47.143.923,34
11	Marche	18.483	496.172,43	20.665	377.853,71	46.427	596.469,36	95.662	609.959,08	176.576	476.222,34	349.154	2.098.925,02	706.967	4.655.601,94
12	Molise	4.468	99.057,10	4.578	75.253,13	11.915	149.543,56	19.612	150.662,83	32.962	83.916,42	47.033	271.023,72	120.568	829.456,76
13	Piemonte	38.941	1.206.600,33	41.115	859.334,26	103.949	1.324.033,04	226.610	1.434.629,60	453.242	1.200.633,96	931.307	7.013.390,73	1.795.164	13.038.621,92
14	Puglia	36.805	758.483,97	40.128	591.816,84	103.304	1.156.335,74	196.957	1.279.709,39	379.830	724.683,30	482.889	2.679.727,32	1.239.913	7.190.756,56
17	Toscana	43.845	1.282.678,13	44.128	881.067,33	93.482	1.151.481,35	259.967	1.259.989,49	408.193	1.132.164,58	1.090.840	7.746.053,14	1.940.455	13.453.434,02
19	Umbria	13.201	312.265,39	11.658	217.140,92	28.826	366.109,26	50.487	356.651,89	98.934	288.780,69	208.167	1.237.164,18	411.273	2.778.112,33
20	Valle d'Aosta	1.644	43.868,40	1.399	32.623,46	3.438	46.511,66	7.307	56.517,24	15.906	59.079,42	72.870	650.666,97	102.564	889.267,15
21	Veneto	55.824	1.769.414,80	46.280	1.159.197,28	122.640	1.989.163,11	262.963	2.179.303,57	564.685	2.391.481,64	1.282.270	12.091.444,84	2.334.662	21.580.005,24
	totale	**483.809**	**12.917.862,22**	**494.525**	**9.287.651,72**	**1.236.230**	**15.598.094,96**	**2.810.027**	**17.164.407,68**	**5.356.152**	**15.993.446,74**	**12.054.029**	**95.086.009,79**	**22.434.772**	**166.047.473,11**

Tabella G

Tasse automobilistiche 2022
Aumenti delle tariffe in base alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale spettante all'Erario

ANNO 2022														
	veicoli "euro 0"		veicoli "euro 1"		veicoli "euro 2"		veicoli "euro 3"		veicoli "euro 4"		veicoli "euro 5 o 6"		Totale versamenti	Totale spettante all'Erario
Regione beneficiaria	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario	versamenti	quota spettante all'Erario		
1 Abruzzo	11.904	309.863,55	13.400	247.515,18	33.541	420.447,28	68.193	463.856,81	125.083	330.377,20	257.553	1.560.412,44	509.674	3.332.472,46
2 Basilicata	6.832	136.771,46	6.627	105.045,31	18.858	218.483,55	32.095	231.091,65	58.026	142.448,25	81.367	472.911,42	203.805	1.306.751,64
4 Calabria	16.744	344.885,61	14.329	233.067,73	39.560	459.558,55	67.153	480.217,60	129.822	233.110,04	227.877	1.206.220,42	495.485	2.957.059,95
5 Campania	39.891	860.153,05	38.693	615.877,88	107.846	1.228.017,64	231.653	1.345.341,34	474.003	669.549,88	782.779	4.228.236,02	1.674.865	8.947.175,81
6 Emilia Romagna	48.437	1.483.853,97	44.512	951.954,84	96.546	1.410.292,62	225.153	1.473.396,42	466.616	1.643.518,05	1.425.953	11.738.298,24	2.307.217	18.701.314,14
8 Lazio	39.915	1.093.844,13	37.522	781.205,55	110.391	1.406.876,86	281.165	1.641.081,42	535.547	1.486.771,44	1.371.077	9.310.524,69	2.375.617	15.720.304,09
9 Liguria	18.290	433.847,94	16.670	283.350,53	37.116	403.864,38	121.930	419.244,46	159.969	375.033,36	316.066	2.049.845,26	670.041	3.965.185,93
10 Lombardia	53.605	1.566.704,60	78.493	1.426.544,80	182.362	2.246.156,50	471.607	2.896.132,80	958.390	3.937.865,61	3.322.652	35.857.243,77	5.067.109	47.930.648,08
11 Marche	16.752	456.530,44	18.853	352.451,46	41.751	543.303,87	87.986	559.739,83	166.325	447.853,83	362.424	2.195.895,59	694.091	4.555.775,02
12 Molise	4.092	92.625,87	4.241	71.382,66	10.870	137.113,63	18.315	138.972,04	32.222	79.405,20	50.917	309.482,94	120.657	828.982,34
13 Piemonte	43.332	1.358.281,47	47.339	997.864,27	110.192	1.410.446,46	244.333	1.497.802,26	490.541	1.277.373,48	1.098.200	8.311.588,68	2.033.937	14.853.356,62
14 Puglia	33.038	690.570,23	35.648	548.676,93	92.251	1.048.704,07	184.110	1.233.699,81	370.041	699.297,39	515.675	2.807.915,91	1.230.763	7.028.864,34
17 Toscana	34.806	1.026.628,89	32.636	708.696,92	75.904	939.715,27	250.650	1.260.603,37	428.906	1.184.282,84	1.269.029	8.864.571,52	2.091.931	13.984.498,81
19 Umbria	12.114	285.959,42	10.380	199.840,29	26.099	337.181,68	46.533	333.920,13	92.637	274.094,04	219.267	1.357.572,78	407.030	2.788.568,34
20 Valle d'Aosta	1.535	42.408,65	1.291	30.227,43	3.147	43.446,93	6.754	52.377,96	15.047	55.976,97	73.332	725.003,22	101.106	949.441,16
21 Veneto	47.517	1.571.847,38	41.218	1.039.797,83	104.493	1.741.825,98	233.760	1.922.668,62	513.213	2.190.293,20	1.326.175	12.550.841,82	2.266.376	21.017.274,83
totale	**428.804**	**11.754.776,66**	**441.852**	**8.593.499,61**	**1.090.927**	**13.995.435,27**	**2.571.390**	**15.950.146,52**	**5.016.388**	**15.027.250,78**	**12.700.343**	**103.546.564,72**	**22.249.704**	**168.867.673,56**

23A01762

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2023.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua della Madonna», in Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto che l'art. 7 del sopra citato decreto 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento debbano inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua della Madonna» in Comune di Castellammare di Stabia (NA) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua della Madonna» in Comune di Castellammare di Stabia (NA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 10 marzo 2023

Il direttore generale: REZZA

23A01722

DECRETO 10 marzo 2023.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Maddalena», in Ardea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto che l'art. 7 del sopra citato decreto 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento debbano inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Maddalena» in Comune di Ardea (RM) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Maddalena» in Comune di Ardea (RM).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 10 marzo 2023

Il direttore generale: REZZA

23A01723

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 marzo 2023.

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 gennaio 2018, recante: «Aggiornamento delle "norme tecniche per le costruzioni".».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto nello specifico l'art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di intesa con la Conferenza unificata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto in particolare l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui al predetto art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del 2004 che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

Visto il successivo comma 2 del già menzionato art. 5 del decreto-legge n. 136 del 2004 che prevede che le norme tecniche siano emanate con le procedure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di concerto con il Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, con il quale è stato approvato l'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2018;

Vista la nota prot. n. 10579 del 7 novembre 2022 con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il parere n. 101/2022 dell'Assemblea generale, reso nell'adunanza del 27 ottobre 2022, con il quale ha

espresso avviso favorevole in ordine alla proposta emendativa concernente la rideterminazione del periodo transitorio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e la sospensione temporanea dell'applicazione del punto 11.4.2 e del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota prot. n. 491 del 18 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 1871 del 3 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Visto il concerto espresso dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot. n. 7037 dell'8 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche che ha formulato parere favorevole con nota prot. n. 40257 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata resa nella seduta del 2 marzo 2023, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'«Ambito di applicazione e disposizioni transitorie»

All'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

«Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l'applicazione del punto 11.4.2 delle suddette norme tecniche»;

c) dopo il comma 1-*bis* di cui alla lettera *b)*, è aggiunto il seguente comma 1-*ter*:

«1-*ter*. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l'applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche limitatamente ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo».

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Capo del Dipartimento della protezione civile
CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 856

23A01847

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 marzo 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 974).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con il quale è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'ec-

cezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre 2016, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, n. 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899 del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n. 917 dell'8 settembre 2022, n. 941 del 4 novembre 2022 e n. 959 del 17 gennaio 2023 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2023 incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto l'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre 2025, i termini di cui all'art. 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernenti la dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata ai predetti Uffici speciali per la ricostruzione;

Ravvisata la necessità di supportare, sotto il profilo tecnico-amministrativo, le regioni ed i comuni interessati nelle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee attesa la particolarità e complessità dei procedimenti connessi;

Ritenuto necessario, in continuità con quanto già disposto con l'art. 1 dell'OCDPC n. 904/2022 sopra citata, avvalersi dei predetti Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, attraverso l'Ufficio centralizzato espropri appositamente costituito nel proprio ambito, per l'espletamento di tali attività di supporto specialistico;

Ravvisata la necessità, rappresentata dal Comune di Tolentino, di incrementare l'autorizzazione di spesa contenuta nell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 510 del 27 febbraio 2018, in ragione dell'incremento sopravvenuto dei costi di realizzazione degli immobili volti a garantire l'assistenza abitativa in favore della popolazione colpita dagli eventi sismici;

Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni finalizzate a supportare l'espletamento delle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione.

1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico–amministrativo alle regioni e ai comuni interessati dal contesto emergenziale in rassegna nell'espletamento delle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee realizzate a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio del Centro Italia a partire dal giorno 24 agosto 2016, è autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dell'avvalimento dell'Ufficio centralizzato espropri disposto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 904 del 15 luglio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'Ufficio centralizzato espropri, delle attività di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di euro 156.000,00, di cui euro 78.000,00 a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 1 della citata ordinanza n. 904/2022 ed euro 78.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l'assistenza abitativa

1. Al fine di garantire l'assistenza abitativa in favore della popolazione colpita dagli eventi sismici, il Comune di Tolentino è autorizzato ad incrementare, di un importo pari ad euro 2.980.868,60, il limite di spesa previsto dal comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 510 del 27 febbraio 2018 per l'espletamento dei lavori ivi indicati.

2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 2.980.868,60, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A01721

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 13 marzo 2023.

Modifica dello statuto.

LA RETTRICE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 750/2011 dell'8 settembre 2011 e modificato con decreto rettorale n. 718/2013 del 4 ottobre 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 243 del 16 ottobre 2013);

Vista la delibera n. 84 assunta dal senato accademico nella seduta del 5 ottobre 2022 con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Ateneo, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso con delibera n. 130 nella seduta del 30 settembre 2022;

Vista la nota prot. n. 102413 del 25 ottobre 2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca le modifiche allo Statuto di Ateneo ai fini del prescritto controllo ministeriale;

Preso atto che la documentazione di cui alla precedente premessa è stata acquisita dal protocollo del Ministero dell'università e della ricerca in data 25 ottobre 2022;

Vista la nota PEC del MUR del 23 dicembre 2022, acquisita al prot. di Ateneo al n. 152428 in pari data, con la quale il Ministero - all'esito dell'istruttoria svolta ai

sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 - comunica che non ha osservazioni da formulare fatta salva l'opportunità di rivedere l'art. 19 riguardante il collegio di disciplina, secondo le indicazioni ivi fornite;

Vista la delibera n. 2 assunta dal senato accademico nella seduta del 25 gennaio 2023 con la quale sono state approvate le modifiche al collegio di disciplina secondo le indicazioni ministeriali di cui alla precedente premessa, previa acquisizione del parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso con delibera n. 1 nella seduta del 23 gennaio 2023;

Vista la nota prot. n. 28760 del 27 gennaio 2023, con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca il testo dello Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia che recepisce le modifiche suggerite;

Vista la nota PEC del Ministero dell'università e della ricerca del 7 marzo 2023, acquisita al prot. di Ateneo al n. 69474 in pari data, con la quale comunica l'assenza di ulteriori osservazioni;

Visto il decreto del direttore generale n. 409/2018 del 7 giugno 2018 di individuazione dei poteri di sottoscrizione;

Visto il decreto del direttore generale n. 1322/2022 del 21 dicembre 2022 che formalizza l'articolazione funzionale dell'Area affari istituzionali a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Preso atto che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia è modificato secondo il testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di giustizia per la pubblicazione dello Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le modifiche allo Statuto di Ateneo, di cui al precedente art. 1, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto viene altresì pubblicato all'albo *online* di Ateneo.

Venezia, 13 marzo 2023

La rettrice: LIPPIELLO

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

Natura e ruolo dell'Università

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, di seguito denominata «Università», è un'istituzione pubblica che è sede primaria di libera ricerca scientifica e istruzione superiore. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

2. L'Università afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.

3. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.

4. A norma della costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Università gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

5. L'Università ha sede a Venezia e può istituire sedi e succursali in Italia e all'estero, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2.

Missione dell'Università

1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Università promuove, garantisce e coordina la libera attività di ricerca dei docenti, fornendo i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi.

2. Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati scientifici conseguiti e il libero confronto delle idee, allo sviluppo civile, culturale e scientifico della comunità locale, nazionale e internazionale.

3. Favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società.

4. Persegue la qualità più elevata dell'istruzione e la formazione della persona, garantisce il diritto degli studenti a un sapere aperto e critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, organizzando anche, a tale scopo, periodi di studio all'estero.

5. Valorizza le professionalità e le competenze presenti al suo interno.

6. Promuove l'accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.

7. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di chi ottiene la laurea.

8. Promuove attività culturali, sportive e ricreative per la componente studentesca e il personale e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti.

9. Promuove la residenzialità della componente studentesca e del personale, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano.

10. Sul piano internazionale l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e del personale.

11. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento della propria componente studentesca nella società e nel mondo del lavoro.

12. Promuove le relazioni con i propri *ex* studenti (alunni) per creare un'ampia comunità Cafoscarina che favorisca la crescita dell'Ateneo e la valorizzazione del suo nome in tutto il mondo e che ne rafforzi i legami con l'Università.

Art. 3.

Principi relativi all'azione dell'Università

1. L'Università garantisce pari opportunità nella ricerca, nello studio, nel lavoro, nonché equilibrate rappresentanze di genere nelle candidature e negli organi collegiali, così come in ogni altro aspetto della vita accademica. L'Ateneo si adopera, anche attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i componenti della comunità universitaria.

2. Fanno parte della comunità universitaria gli studenti e le studentesse, i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici, il personale tecnico e quello amministrativo, i tecnologi e le tecnologhe, i collaboratori, le collaboratrici, gli esperti linguistici e le esperte linguistiche, nonché tutti e tutte coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.

3. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nello Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

4. L'Università si dota di un «Codice etico e di comportamento», di un «Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il fenomeno del mobbing» e di un «Codice di condotta contro le molestie sessuali», volti a evitare al suo interno ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, ogni tipo di conflitti di interessi e qualsiasi forma di nepotismo e favoritismo, per la prevenzione di tutte le molestie per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti.

5. L'Università si impegna a perseguire i principi dello sviluppo sostenibile in tutti gli ambiti della propria azione - didattica, ricerca, terza missione e processi gestionali, dotandosi di strumenti di pianificazione, implementazione e monitoraggio efficaci per minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, per aumentare la coesione sociale e ridurre le disuguaglianze al suo interno, e per favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.

6. Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle sue attività.

7. Favorisce, attraverso i propri organi consultivi e di proposta, la partecipazione di tutte le sue componenti.

8. Adegua la propria offerta didattica all'evoluzione della ricerca e della società e si impegna ad arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le risorse disponibili.

9. Attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo Statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.

10. Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.

11. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare il valore scientifico e la qualità dell'attività didattica e di ricerca, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività di servizio delle proprie strutture e il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati, per le rispettive competenze, dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

12. L'Università elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca e alla didattica, a quantificare l'impiego delle risorse da parte delle proprie strutture organizzative, a valutare il grado della loro utilizzazione e a valutare e verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione delle diverse attività istituzionali è applicato, per l'assegnazione di risorse umane e finanziarie, alle strutture organizzative della ricerca e della didattica nonché alle strutture amministrative e tecniche.

13. Riconosce le rappresentanze sindacali del personale dipendente, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca collaborazione.

14. L'Università cura e incentiva l'aggiornamento professionale e la formazione continua del proprio personale tecnico e amministrativo, anche organizzando specifici corsi, e assicurandone una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, ne riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l'apporto.

15. Assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

16. Cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica, in conformità con la normativa vigente.

Art. 4.

Corsi e titoli

1. L'Università conferisce i seguenti titoli: *a)* laurea (L); *b)* laurea magistrale (LM); *c)* diploma di specializzazione (DS); *d)* dottorato di ricerca (DR); *e)* master universitario di I e II livello (MU).

2. L'Università può rilasciare attestati relativi alle altre attività di formazione alle quali essa partecipa.

3. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l'anno accademico inizia il 1° ottobre.

Art. 5.

Internazionalizzazione

1. L'Università favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche o di alto profilo culturale di tutto il mondo, l'adesione a *network* e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, ricercatori e docenti provenienti da altri Stati.

2. L'Università riconosce il valore della mobilità come strumento di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tale scopo favorisce e promuove la mobilità nazionale, internazionale e interdisciplinare, nonché quella fra il settore pubblico e privato.

3. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei *curricula* formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

4. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, allo scopo di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati.

Art. 6.

Federazioni e fusioni

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente l'Università, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi ovvero fondersi con altri Atenei. La federazione può avere luogo altresì tra l'Università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.

Art. 7.

Partecipazione dell'Università a organismi pubblici e privati

1. L'Università può costituire e aderire a enti, società di capitali, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali, sia in Italia che all'estero. Promuove, inoltre, la collaborazione con persone giuridiche di diritto privato e pubblico, con particolare attenzione ai comuni, alle province e alle regioni, che perseguano finalità di interesse strategico per l'Ateneo.

2. Le partecipazioni sono deliberate secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del presente Statuto.

Esse sono comunque subordinate ai seguenti presupposti:

a) disponibilità di risorse finanziarie e organizzative sufficienti;

b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, scientifiche e didattiche;

c) limitazione del concorso dell'Ateneo, qualora si dovessero ripianare eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

d) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato o venga meno l'interesse a permanere nella compagine.

L'Ateneo può stipulare patti parasociali a salvaguardia dell'Università.

3. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi enunciati nel comma 2 del presente articolo, con oneri a carico del comodatario.

4. La licenza dell'uso del marchio, per finalità non istituzionali, fatto salvo il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

5. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere data anche a docenti dell'Ateneo. In ogni caso, tale rappresentanza è disposta con apposito decreto del rettore.

6. È cura del direttore generale tenere un elenco aggiornato di tutti gli organismi pubblici e privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti da essa designati, e di renderne possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

7. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi privati e pubblici ai quali partecipa avviene, su proposta del rettore, con delibera del consiglio di amministrazione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I

ORGANI E STRUTTURE

Art. 8.

Organi dell'Università

1. L'Università opera come un sistema complesso e integrato in tutte le sue componenti, e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, di controllo e attività di gestione.

2. All'attività di indirizzo sono preposti i seguenti organi di governo:

a) il rettore/la rettrice;

b) il Senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione.

3. Gli organi di governo dell'Università sono assistiti da organi di controllo, che sono:

a) il Nucleo di valutazione, per l'attività scientifica, didattica e amministrativa;

b) il Collegio dei revisori e delle revisore dei conti, per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

4. Sono organi consultivi e di garanzia l'assemblea della rappresentanza studentesca, la consulta della componente dottorale, il difensore della componente studentesca e il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

5. L'organo cui è affidata l'attività di gestione è il direttore generale, assistito dal personale dirigente, che risponde dei relativi risultati, nonché chi detiene la responsabilità delle strutture dell'Università.

Art. 9.

Strutture dell'Università

1. Sono strutture dell'Università:

a) l'amministrazione;

b) i Dipartimenti;

c) le Scuole interdipartimentali;

d) i centri interdipartimentali per la ricerca;

e) i centri di erogazione di servizi;

f) le Scuole di Ateneo;

g) le Scuole di specializzazione;

h) il Collegio internazionale Ca' Foscari;

i) i centri di ricerca interuniversitari.

2. L'Università si avvale della Fondazione Università Ca' Foscari Venezia per svolgere un'attività strumentale di sostegno alle proprie attività di ricerca e didattica, con particolare riferimento alle iniziative che abbiano un taglio interdisciplinare e/o internazionale.

3. L'Università agisce in collaborazione con le altre università, promuovendo iniziative comuni nel campo della ricerca e della didattica, volte al raggiungimento di risultati di eccellenza nei singoli ambiti di attività, attraverso l'istituzione di corsi di studio, di master o di dottorati interateneo e mediante la promozione o l'adesione a centri interuniversitari o ad altre strutture di tipo federativo.

4. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate in modo da assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO

Sezione I

Rettore/rettrice

Art. 10.

Funzioni del rettore/della rettrice

1. Il rettore rappresenta l'Università e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. È organo di governo dell'Ateneo, assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.

2. In particolare il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo;

b) convoca e presiede il Senato accademico e il consiglio di amministrazione e assicura l'esecuzione delle rispettive delibere;

c) nomina i componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto della procedura prevista al successivo art. 16, comma 2;

d) nomina i componenti del Collegio dei revisori e delle revisore dei conti nel rispetto della procedura prevista dall'art. 18, comma 2;

e) propone al consiglio di amministrazione il nome della persona cui conferire l'incarico di direttore generale, sentito il parere del Senato accademico;

f) emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;

g) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e del parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione;

h) presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

i) garantisce il diritto degli studenti ad una formazione adeguata e la trasparenza degli atti amministrativi;

l) stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;

m) emana lo Statuto e i regolamenti, nonché le loro modifiche;

n) stipula i contratti per attività di insegnamento;

o) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull'efficienza e la correttezza dell'azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;

p) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, trasmettendo gli atti al Collegio di disciplina e formulando una motivata proposta in merito. Avvia i provvedimenti in caso di violazione del codice etico e di comportamento e propone al Senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina. Irroga i provvedimenti disciplinari per ogni fatto che possa dare luogo ad una sanzione non superiore alla censura;

q) utilizza nella propria azione di indirizzo e controllo le risultanze del lavoro del Nucleo di valutazione;

r) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto;

s) convoca almeno una volta l'anno un'assemblea di Ateneo alla quale presentare il piano di sviluppo dell'Università.

3. In caso di necessità e urgenza il rettore può adottare provvedimenti di competenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

4. Il rettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Senato accademico.

Art. 11.

Elezione del rettore/della rettrice

1. Il rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, anche a tempo determinato;

b) ai membri dell'assemblea della rappresentanza studentesca;

c) al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici, con voto ponderato in misura pari al 25% di quello degli elettori di cui alla lettera *a)*.

3. Il rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede per successive votazioni.

4. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'Università e della ricerca. Al rettore spetta una indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

5. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.

6. Il rettore entra in carica il 1° ottobre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.

Art. 12.

Prorettori, prorettrici, delegati e delegate

1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università a tempo pieno un prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

2. Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

3. La carica di prorettore vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Università e degli enti strumentali della stessa.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori e delegati da lui scelti tra il personale docente dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. Prorettori e delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i prorettori e i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del Senato accademico e del consiglio di amministrazione. I prorettori possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza.

5. I prorettori, incluso il vicario, possono richiedere al rettore una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al direttore del Dipartimento di appartenenza.

Sezione II

Senato accademico

Art. 13.

Funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell'Ateneo; approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo Statuto; approva, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo; approva i regolamenti di sua competenza ai sensi dell'art. 48; esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

2. In particolare il Senato accademico:

a) formula proposte ed esprime un parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

b) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'Ateneo;

c) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

d) approva il codice etico e di comportamento, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

e) esprime parere obbligatorio sui regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione e relative modifiche, nei casi previsti;

f) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

g) esprime parere obbligatorio sull'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi, sedi, Dipartimenti, scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie, deliberate dal consiglio di amministrazione;

h) esprime un parere al consiglio di amministrazione sulle richieste di posti di personale docente deliberate dai consigli di Dipartimento, nonché sulla destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;

i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti, le scuole e le altre strutture dell'Università e ne dirime gli eventuali conflitti;

l) designa, su proposta del rettore, il presidente del Collegio dei revisori e delle revisore dei conti e i componenti esterni del Collegio di disciplina;

m) determina gli organi e le strutture ai cui titolari o componenti può essere assegnata un'indennità di carica, e gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione;

n) esprime pareri sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del consiglio di amministrazione;

o) commina le sanzioni in caso di violazione del codice etico e di comportamento, su proposta del rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;

p) esprime il proprio parere sulla costituzione e adesione a società di capitali, fondazioni, consorzi o altri enti di diritto pubblico o privato che abbiano scopi coerenti con i fini istituzionali dell'Ateneo, se ritenuti strategici;

q) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore.

3. Il Senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 14.

Composizione del Senato accademico

1. Fanno parte del Senato accademico:

a) il rettore;

b) otto direttori di Dipartimento;

c) quattro docenti di ruolo, compresi i ricercatori a tempo determinato, eletti dai docenti dell'Ateneo in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;

d) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici eletti dall'insieme del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;

e) due rappresentanti della componente studentesca eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università.

f) un rappresentante degli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca dell'Università eletto dai medesimi.

2. Le modalità elettorali per l'elezione del Senato accademico, nel rispetto della parità di genere, sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. Partecipano alle riunioni del Senato accademico, senza diritto di voto, il prorettore vicario, il direttore generale e il coordinatore del Nucleo di valutazione.

4. Il Senato accademico è presieduto dal rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale o da persona da lui delegata.

5. Il Senato accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il Senato accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.

6. Il Senato accademico dura in carica tre anni accademici, ad eccezione della rappresentanza studentesca di cui al comma 1, lettera *e)* e *f)* il cui mandato dura due anni accademici. Tutti i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Sezione III

consiglio di amministrazione

Art. 15.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Ateneo. Esso svolge le funzioni di indirizzo strategico e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il consiglio di amministrazione esprime parere favorevole sullo Statuto e obbligatorio sul regolamento generale di Ateneo, sul codice etico e di comportamento e sulle relative modifiche, nonché esprime il proprio parere sui regolamenti di cui all'art. 48 nei termini ivi previsti.

3. Il consiglio di amministrazione delibera su:

a) il bilancio di previsione, annuale e triennale, e il conto consuntivo, su proposta del rettore e tenuto conto del parere del Senato accademico per le parti di sua competenza, e le variazioni al bilancio di previsione; il bilancio di previsione e il conto consuntivo vanno trasmessi al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) i regolamenti di sua competenza ai sensi dell'art. 48 e le relative modifiche;

c) i programmi edilizi dell'Ateneo, sentito il Senato accademico;

d) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato accademico e l'assemblea della rappresentanza studentesca;

e) la programmazione finanziaria annuale e triennale;

f) la programmazione annuale e triennale del personale, sentito il Senato accademico;

g) le proposte di chiamata del personale docente;

h) le convenzioni dell'Ateneo, sentito il Senato accademico per le materie di interesse dello stesso;

i) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal Senato accademico; in caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il riesame al Senato accademico;

l) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi, sedi, Dipartimenti, scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico;

m) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari;

n) approva, su parere del Senato accademico nei casi previsti, la costituzione e adesione a società di capitali, fondazioni, consorzi o altri enti di diritto pubblico o privato che abbiano scopi coerenti con i fini istituzionali dell'Ateneo;

o) approva, nel caso di associazioni, l'adesione e il versamento di quote associative laddove il relativo valore superi la soglia determinata dal consiglio di amministrazione;

p) i progetti e le modalità di attivazione delle federazioni e fusioni previsti dall'art. 3 legge n. 240/2010, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

q) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il consiglio di amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sul personale docente, secondo quanto disposto dal successivo art. 19.

5. Il consiglio di amministrazione approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, sentite le proposte e il parere obbligatorio del Senato accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica.

6. Il consiglio di amministrazione inoltre:

a) conferisce l'incarico di direttore generale e delibera in merito alla revoca e alla risoluzione del rapporto;

b) designa i membri del Nucleo di valutazione;

c) approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l'Università che superino una soglia determinata dal medesimo consiglio di amministrazione;

d) delibera l'ammontare dell'indennità di carica del rettore e di quelle dei soggetti di cui alla lettera *m)* del comma 2 dell'art. 13.

7. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale o da persona da lui delegata.

Art.16.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) quattro componenti esterni, di cui un docente;

c) un rappresentante dei docenti;

d) un rappresentante eletto del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;

e) due rappresentanti eletti dagli studenti, iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal rettore con proprio decreto.

Le candidature dei componenti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, vengono raccolte tramite procedure ad evidenza pubblica. Esse sono vagliate per la loro rispondenza ai requisiti previsti dal successivo comma 4, da un comitato di selezione formato da un presidente, da tre esperti interni e da tre esperti esterni all'Ateneo rappresentativi del mondo, economico, sociale e culturale.

Il comitato di selezione è nominato dal rettore, acquisito il parere del Senato accademico sugli esperti interni ed esterni.

I componenti di cui al precedente comma 1, lettera *b)* sono designati dal comitato di selezione.

Il componente di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, viene scelto dal Senato accademico tra i candidati giudicati idonei dal comitato di selezione.

Il componente di cui al precedente comma 1, lettera *d)*, viene eletto tra i candidati giudicati idonei dal comitato di selezione, dal personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. Le modalità di elezione del componente di cui al precedente comma 1, lettera *d)*, sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. I componenti esterni del consiglio di amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; non possono inoltre essere studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia.

4. Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, devono essere scelti fra:

a) persone che abbiano maturato la loro esperienza professionale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato, ovvero che abbiano svolto funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private, e che siano inoltre rappresentative di realtà economiche, istituzionali, culturali e produttive del territorio;

b) personalità di alto e riconosciuto livello scientifico sul piano internazionale.

La scelta dei componenti il consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.

Capo III

ORGANI DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Sezione I

Organi di controllo

Art. 17.

Nucleo di valutazione

1. Al Nucleo di valutazione è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni didattiche paritetiche docenti studenti/esse, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni previste dall'art. 14, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

2. Il Nucleo svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.

3. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è composto da cinque membri, incluso un rappresentante degli studenti. I componenti, ad eccezione del rappresentante degli studenti, devono essere di elevata qualificazione professionale ed almeno due esperti in materia di valutazione. I componenti devono essere in prevalenza esterni all'Ateneo e scelti tenendo conto delle diverse aree scientifico disciplinari presenti nell'Ateneo. Il Nucleo dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. La procedura di designazione dei componenti del Nucleo è definita dal regolamento generale di Ateneo.

4. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 18.

Collegio dei revisori e delle revisore dei conti

1. Il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale è demandato ad un Collegio dei revisori e delle revisore dei conti.

Il Collegio dei revisori e delle revisore dei conti esamina i bilanci e i rendiconti dell'Università predisponendo apposita relazione al consiglio di amministrazione.

Provvede inoltre all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

2. Il Collegio è composto da:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Senato accademico, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'università e della ricerca.

Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. I componenti del Collegio dei revisori e delle revisore dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Università.

Art. 19.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo.

2. Esso è nominato dal rettore, sentito il Senato accademico, ed è formato da sette componenti effettivi, compreso il presidente, e da tre componenti supplenti, tutti in regime di tempo pieno e con una anzianità nel ruolo di cinque anni, ovvero:

un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo in servizio presso l'Ateneo, eletti secondo modalità definite dal regolamento generale di Ateneo che attribuisce l'elettorato attivo, rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo;

due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore esterni all'Ateneo, designati dal Senato accademico tra i candidati giudicati idonei individuati a seguito di avviso pubblico.

I componenti supplenti (un ordinario, un associato e un ricercatore) sono eletti secondo le modalità disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Il rettore nomina il presidente del Collegio di disciplina tra i professori ordinari componenti effettivi.

Il Collegio resta in carica per un triennio accademico ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

Nel caso in cui sia contestata una violazione disciplinare commessa dal rettore, il potere di avviare il procedimento disciplinare e le successive attribuzioni conferite al rettore nella procedura sono esercitate dal decano dell'Ateneo.

4. Il Collegio, nei casi in cui il procedimento disciplinare possa concludersi con una sanzione superiore alla censura ovvero su richiesta del rettore, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari; avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera *p)*, uditi il rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia. Esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza della componente studentesca, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.

6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.

Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

7. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità.

Sezione II

Organi consultivi e di garanzia

Art. 20.

Assemblea della rappresentanza studentesca

1. L'assemblea della rappresentanza studentesca è organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. L'assemblea della rappresentanza studentesca è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in consiglio di amministrazione, nei consigli di Dipartimento, nelle giunte delle Scuole interdipartimentali e del centro interdipartimentale scuola in economia, lingue e imprenditorialità per gli scambi internazionali.

3. L'assemblea della rappresentanza studentesca designa i propri rappresentanti negli organi definiti da apposito regolamento di funzionamento dell'organo, approvato dal Senato accademico. Essa, altresì esprime parere su:

a) il regolamento generale di Ateneo e il codice etico e di comportamento, il regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti e il regolamento didattico di Ateneo;

b) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

c) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;

d) le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio.

4. L'assemblea della rappresentanza studentesca elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti e svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. L'assemblea della rappresentanza studentesca elegge, tra i rappresentanti in Senato accademico e in consiglio di amministrazione, il presidente dell'assemblea, che dura in carica un biennio accademico.

6. Ai componenti dell'assemblea è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 21.

Consulta della componente dottorale

1. La consulta della componente dottorale è organo collegiale di rappresentanza dei dottorandi; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. La consulta della componente dottorale è composta dai rappresentanti dei dottorandi eletti nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di Dipartimento, nei consigli della Scuola di dottorato e nei collegi dei docenti dei dottorati di ricerca.

3. La consulta della componente dottorale:

a) adotta, in conformità ai regolamenti di Ateneo, il proprio regolamento interno;

b) esprime parere su:

I) il regolamento generale di Ateneo e il codice etico e di comportamento;

II) le proposte di modifica dell'assetto organizzativo della Scuola di dottorato e dei dottorati di ricerca.

4. La consulta della componente dottorale elabora proposte su tutte le materie di interesse dei dottorandi e svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. La consulta della componente dottorale elegge tra i suoi componenti il presidente, che dura in carica un biennio accademico.

6. Il funzionamento della consulta e le modalità di elezione dei componenti sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

7. Ai componenti della consulta è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 22.

Difensore/difensora della componente studentesca

1. È istituito il difensore della componente studentesca dell'Ateneo.

2. Il difensore è nominato dal rettore su designazione dell'assemblea della componente studentesca, sentito il Senato accademico, tra persone di comprovata competenza professionale per un periodo di due anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il consiglio di amministrazione fissa i suoi emolumenti.

3. Il difensore della componente studentesca è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al difensore hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 23.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra i generi ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il comitato vigila altresì che non sia intrapresa alcuna azione di vessazione all'interno dell'Università.

2. Il comitato, nel rispetto della presenza paritaria dei generi, è formato da:

cinque rappresentanti dell'Ateneo, dei quali tre nominati dal rettore, compreso il presidente, e due dal direttore generale;

tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001;

due studenti.

Le modalità di selezione, così come il proprio funzionamento, vengono regolate da apposito regolamento approvato dal Senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione.

3. Le funzioni del comitato previste dal comma 1, sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì - ove prescritto dalla legge - la denominazione dell'organo.

Capo IV

ORGANI DI GESTIONE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 24.

Caratteri dell'amministrazione

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta con delibera del consiglio di amministrazione il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 25.

Direttore/direttrice generale

1. Il direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione. Il direttore generale, inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione al personale dirigente;

b) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;

c) verifica e controlla l'attività del personale dirigente ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula, nell'ambito delle direttive espresse dal consiglio di amministrazione, le convenzioni dell'Università che non siano riservate alla competenza del rettore e sottoscrive i contratti necessari alla gestione;

e) adotta gli atti che impegnano la spesa, nell'ambito delle direttive espresse dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.

3. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali individuato con selezione pubblica. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il direttore generale designa tra il personale dirigente dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 26.

Funzioni dirigenziali

1. Secondo quanto previsto dalla normativa sulla dirigenza statale, il personale dirigente e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del direttore generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività, secondo i limiti ad essi assegnati dal direttore generale. Essi provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, in relazione agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al direttore generale.

2. Il direttore generale, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale, di particolare e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto della disciplina vigente, ai sensi dei commi 6 e 6-*bis* dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli atti di competenza del personale dirigente possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore generale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 27.

Centri di erogazione di servizi

1. I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e di ricerca quali, in particolare, i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali.

2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA

Capo I

DIPARTIMENTI E SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

Art. 28.

Caratteristiche e funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Ateneo per svolgere i suoi compiti nell'ambito della ricerca e della didattica.

2. I Dipartimenti organizzano e gestiscono:

a) le attività di ricerca che confluiscono al loro interno;

b) le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale e delle Scuole di specializzazione, nonché, assieme alle altre strutture dell'Università eventualmente costituite a tale scopo, i master universitari, i corsi di perfezionamento e i corsi di dottorato di ricerca.

3. I Dipartimenti hanno autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

4. Ai Dipartimenti afferiscono, previa richiesta approvata dal consiglio di Dipartimento e dal Senato accademico, tutti i professori e i ricercatori. Ai Dipartimenti viene inoltre assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario per il suo funzionamento.

5. Fanno infine riferimento ai Dipartimenti i titolari di contratti di ricerca e i titolari di contratti di insegnamento di cui all'art. 23 della legge n. 240/2010, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili alle aree scientifiche pertinenti o affini ai Dipartimenti stessi, nonché i cultori della materia, i *visiting professors* e i *visiting scholars* i cui titoli siano stati attribuiti tramite delibera del Dipartimento.

6. I Dipartimenti sottopongono al parere del Senato accademico e alla delibera del consiglio di amministrazione le richieste di posti di ruolo docente, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica formulato al loro interno. Essi deliberano inoltre sulle proposte di chiamata del personale docente nei gruppi scientifico-disciplinari di loro competenza.

7. I Dipartimenti disciplinano il loro funzionamento mediante l'adozione di apposito regolamento, che deve essere approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Modalità di costituzione dei Dipartimenti

1. L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da un gruppo di docenti. Successivamente, il consiglio di amministrazione ne delibera l'attivazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento.

2. Il numero di docenti necessari per presentare la proposta di istituzione e poi per l'attivazione di un Dipartimento non può essere inferiore a quarantacinque. Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla legge, il Senato accademico ne propone la disattivazione al consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Articolazione interna dei Dipartimenti

1. Sono organi del Dipartimento il direttore, la giunta, il consiglio e una Commissione didattica paritetica docenti-studenti/esse.

2. I Dipartimenti, sulla base del proprio regolamento di funzionamento, possono essere articolati al loro interno in centri, sezioni, laboratori, istituiti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di dipartimento, qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno. Sempre con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio di dipartimento può deliberarne la disattivazione.

3. Il regolamento di funzionamento del Dipartimento può prevedere inoltre i seguenti organi: un Comitato per la ricerca, per il coordinamento delle attività di ricerca; dei collegi didattici e/o un Comitato per la didattica per il coordinamento delle attività didattiche, inclusi i corsi di dottorato.

4. Il regolamento di funzionamento del Dipartimento può altresì prevedere, con funzioni consultive, l'istituzione di un consiglio scientifico, formato da docenti esterni all'Ateneo, anche stranieri, per la valutazione delle proprie attività di ricerca.

Art 31.

consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare il consiglio:

a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;

c) approva, su proposta del direttore, l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall'amministrazione o acquisite da terzi;

d) propone, secondo quanto stabilito al precedente art. 28, comma 7, il regolamento di funzionamento del Dipartimento e gli altri regolamenti interni. Esprime parere sui regolamenti delle Scuole interdipartimentali e interateneo cui il Dipartimento partecipa;

e) propone i posti di ruolo docente da sottoporre al parere del Senato accademico e alla delibera del consiglio di amministrazione;

f) delibera sulle proposte di chiamata del personale docente;

g) approva il piano dell'offerta formativa del Dipartimento e delle Scuole interdipartimentali o interateneo cui il Dipartimento partecipa, sull'attribuzione di responsabilità didattiche al personale docente del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;

h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;

i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica del personale docente;

l) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;

m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;

n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di un accordo reciproco tra i Dipartimenti interessati.

2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:

a) il direttore;

b) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, nel numero indicato dal regolamento di funzionamento del Dipartimento, che non può essere inferiore a due;

d) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione e dottorato di ricerca, afferenti al Dipartimento, nel numero indicato dal regolamento di funzionamento del Dipartimento, che non può essere inferiore a tre e superiore a sei. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

e) il segretario di Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione;

f) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto, dei titolari di contratti di ricerca e dei cultori della materia, senza diritto di voto e individuati sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, e in particolare per le questioni relative alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *l)* del comma 1 del presente articolo, il consiglio di dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

4. Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore. Viene in ogni caso convocato una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

5. I verbali del consiglio di dipartimento portano la firma congiunta del direttore e del segretario di Dipartimento.

Art. 32.

Direttore/direttrice di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento. Convoca e presiede il consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle rispettive delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento.

2. Il direttore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno ed indeterminato, dai componenti del consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. Le modalità per la presentazione delle candidature e l'elezione del direttore sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, può candidarsi alla carica di direttore un professore di seconda fascia a tempo pieno afferente al Dipartimento.

4. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

5. Il direttore può richiedere al rettore all'inizio dell'anno accademico una riduzione dell'impegno didattico.

6. Il direttore designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno ed indeterminato del Dipartimento un vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.

7. In caso di necessità e urgenza il direttore può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di dipartimento, sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

8. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato, di coordinatore di collegio didattico, di direttore di Scuola di specializzazione, di direttore di Scuola interdipartimentale e di Ateneo; essa è incompatibile inoltre con le cariche istituzionali del sistema delle biblioteche di Ateneo.

Art. 33.

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni, svolge le funzioni eventualmente assegnatele dai regolamenti di Ateneo e quelle che il consiglio di dipartimento ritenga di doverle delegare.

2. Fanno parte di diritto della Giunta il direttore, che la convoca e la presiede, il vicedirettore, i delegati del direttore che presiedono il Comitato per la ricerca e il Comitato per la didattica, ove costituiti, ed un numero di docenti stabilito nel regolamento di funzionamento del Dipartimento.

3. Il consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal regolamento di funzionamento del Dipartimento.

4. La Giunta è convocata e presieduta dal direttore. Alla Giunta partecipa il segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

5. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il direttore.

Art. 34.

Segretario/segretaria di Dipartimento

1. L'attività amministrativa, di coordinamento e di direzione del personale tecnico e amministrativo è svolta dal segretario di Dipartimento, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all'interno del personale dell'Ateneo, dal direttore generale, sentito il direttore del Dipartimento, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità.

2. Il direttore generale, sentito il direttore e il segretario di Dipartimento, può conferire con atto scritto l'incarico di vicesegretario di Dipartimento, all'interno del personale del Dipartimento stesso.

3. Il segretario di Dipartimento assicura l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e inoltre:

a) assiste il direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;

b) coordina le attività gestionali, amministrative e contabili, i servizi alla ricerca e alla didattica, le attività di comunicazione e *fund raising*, assumendone la responsabilità nei limiti di quanto ad esso imputabile;

c) coordina e valuta il personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento, cui è gerarchicamente sovraordinato, sentendo, nel caso di personale tecnico e amministrativo di area scientifica, anche il parere del direttore di Dipartimento;

d) partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del consiglio di dipartimento e della Giunta di dipartimento, redige e firma congiuntamente con il direttore di Dipartimento il verbale, in conformità alle norme e ai regolamenti di Ateneo.

4. L'incarico di segretario di Dipartimento può essere revocato dal direttore generale, sentito il direttore di Dipartimento, prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Art. 35.

Scuole interdipartimentali

1. Per il coordinamento delle attività didattiche interdipartimentali i Dipartimenti possono proporre di istituire e attivare apposite scuole, che devono essere costituite da almeno due Dipartimenti.

2. Sono organi della Scuola:

a) il direttore;

b) i collegi didattici dei singoli corsi di studio e i collegi docenti dei corsi di dottorato, dei master universitarie delle Scuole di specializzazione, ove presenti;

c) una Giunta, convocata e presieduta dal direttore della scuola, formata dai direttori dei Dipartimenti che attivano la scuola o dai loro delegati, dai coordinatori dei collegi didattici presenti nella scuola e da una rappresentanza degli studenti, nel numero indicato nel regolamento della scuola di cui al successivo comma 7 ed eletti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo;

d) una Commissione didattica paritetica docenti-studenti/esse.

3. L'istituzione e l'attivazione delle Scuole interdipartimentali sono proposte dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti, a maggioranza assoluta dei componenti. L'istituzione e l'attivazione e/o la partecipazione ad una Scuola interdipartimentale impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione dei prodotti formativi previsti nel progetto della scuola stessa. L'istituzione e l'attivazione delle Scuole interdipartimentali sono deliberate dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Le Scuole interdipartimentali sono istituite ed attivate nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, fermo restando che tale numero non può comunque essere superiore a dodici, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *d)* della legge n. 240/2010.

4. L'elezione dei coordinatori dei collegi didattici che fanno parte delle Scuole interdipartimentali e l'elezione dei componenti dei collegi didattici dei corsi di studio sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore di una Scuola interdipartimentale è eletto dalla giunta della scuola, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti costituenti la scuola, con l'esclusione dei direttori, con la maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede con ulteriori votazioni.

Le modalità per la presentazione delle candidature e l'elezione del direttore sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

6. Il direttore di una Scuola interdipartimentale è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

7. La giunta della scuola, acquisito il parere dei consigli dei Dipartimenti costituenti la scuola, sottopone il regolamento della scuola all'approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

8. Le Scuole interdipartimentali propongono ai Dipartimenti costituenti le singole scuole, il piano dell'offerta formativa, che è approvato dai singoli consigli di Dipartimento, che contestualmente assegnano le relative responsabilità didattiche al personale docente afferente ai propri Dipartimenti.

9. Le scuole coordinano le attività didattiche programmate dai collegi didattici dei corsi di studio, dei master universitari, delle Scuole di specializzazione e organizzano attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, con particolare attenzione all'internazionalizzazione.

10. Dopo tre anni dalla propria adesione i singoli Dipartimenti possono decidere di recedere da una scuola, con una delibera assunta dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

11. La disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai consigli dei Dipartimenti coinvolti a maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e con la maggioranza dei Dipartimenti costituenti la scuola. Sulla proposta di disattivazione delibera il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. La scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti.

Art. 36.

Collegi didattici

1. I collegi didattici organizzano l'attività di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. I collegi didattici possono essere istituiti autonomamente all'interno dei Dipartimenti o di una Scuola interdipartimentale.

3. I collegi didattici sono nominati dai consigli di Dipartimento interessati secondo le modalità previste dal regolamento didattico di Ateneo. In relazione al numero di corsi di studio e di classi di riferimento di cui al precedente comma 1, essi sono formati da un minimo di cinque a un massimo di nove docenti, uno dei quali ha funzione di coordinatore. Il coordinatore deve essere un professore di prima o di seconda fascia, nominato dal consiglio di dipartimento.

4. I collegi didattici e i loro coordinatori durano in carica tre anni accademici.

Art. 37.

Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti/esse

1. Le Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti costituiscono un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento, del tutorato e del *placement*. Svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. Individuano indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti e li propongono al Nucleo di valutazione. Formulano pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

2. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di almeno quattro docenti, designati dal consiglio di dipartimento o dalla giunta della Scuola interdipartimentale, e almeno quattro studenti rappresentativi dei diversi corsi di studio attivati da un Dipartimento o coordinati da una Scuola interdipartimentale, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di dipartimento o la giunta della Scuola interdipartimentale nominano presidente della Commissione uno dei docenti da loro designati.

3. La Commissione viene convocata dal presidente almeno due volte l'anno.

Capo II

ALTRE STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 38.

Corsi e scuole di dottorato

1. I corsi sono istituiti e attivati su proposta dei Dipartimenti e con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire quindi, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.

2. I corsi di dottorato possono essere gestiti all'interno dei Dipartimenti o delle Scuole di dottorato, se attivate, anche a livello interateneo, nazionale e internazionale, o della Scuola dottorale di Ateneo se attivata.

3. L'Università può istituire una Scuola dottorale di Ateneo per il coordinamento delle attività dei corsi di dottorato.

4. Per ogni altra norma volta a regolarne la struttura e il funzionamento, si fa riferimento all'apposito regolamento dei dottorati di ricerca.

Art. 39.

Scuole di Ateneo

1. L'Università può istituire e attivare delle Scuole di Ateneo per il coordinamento di attività didattiche diverse da quelle dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

2. Le Scuole di Ateneo possono essere rivolte a coordinare i corsi di dottorato di ricerca, master universitari, altre attività legate alla formazione permanente o i corsi estivi.

Art. 40.

Collegio internazionale Ca' Foscari

1. Il Collegio internazionale Ca' Foscari è una Scuola superiore istituita dall'Ateneo per gli studenti universitari particolarmente meritevoli, che associa un progetto di formazione umana, accademica e professionale alla funzione abitativa.

2. Il Collegio offre un percorso che comprende la laurea e la laurea magistrale in diverse classi di corsi di studio. L'attività del Collegio, che prevede la presenza di professori e tutori dedicati a speciali attività di formazione e orientamento, è arricchita da seminari e corsi integrativi, tenuti da docenti di prestigio internazionale.

3. Il funzionamento del Collegio è disciplinato con apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 41.

Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le Scuole di specializzazione sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, anche di altri Atenei.

3. Sono organi delle Scuole di specializzazione: *a)* il consiglio della scuola; *b)* il direttore.

4. Il consiglio della scuola è composto da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un direttore, eletti dal consiglio o dai Consigli di Dipartimento coinvolti, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore è nominato con decreto del rettore e presiede il consiglio e sovrintende alle attività didattiche della scuola; dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 42.

Centri di ricerca interuniversitari

1. Centri di ricerca interuniversitari possono essere costituiti tra uno o più Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari Venezia con uno o più Dipartimenti di altre Università per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti di durata pluriennale.

2. L'istituzione e l'attivazione dei centri di ricerca interuniversitari, proposta dai Dipartimenti interessati, è approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

TITOLO IV

NORME COMUNI

Capo I

ORGANI COLLEGIALI

Art. 43.

Funzionamento degli organi collegiali

1. Per la valida costituzione delle sedute degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia richiesto dal presente Statuto, da altro regolamento di Ateneo o dalla legge un diverso *quorum* strutturale. I componenti degli organi collegiali che giustificano la propria assenza concorrono ad abbassare il *quorum* strutturale, fatto salvo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Le delibere degli organi collegiali sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto dallo Statuto, da altro regolamento di Ateneo o dalla legge. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le votazioni avvengono mediante voto palese. Nell'ipotesi in cui l'oggetto della delibera riguardi persone e comporti discrezionalità nella valutazione dei fatti inerenti a persone è consentito il ricorso al voto segreto. Per il voto segreto è sufficiente che siano garantite forme di riservatezza nell'espressione del voto medesimo o nella verbalizzazione, secondo quanto disciplinato nel regolamento generale di Ateneo.

5. Le delibere degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato di regola nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.

6. Il voto di un organo collegiale contrario a una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.

7. Il segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e può essere coadiuvato da personale tecnico e amministrativo di livello adeguato.

Art. 44.

Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali

1. Il personale docente e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo Statuto restano in carica tre anni secondo quanto disposto nei rispettivi articoli dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.

2. La rappresentanza della componente studentesca negli organi collegiali previsti dallo Statuto è rinnovata ogni due anni secondo quanto disposto nei rispettivi articoli dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo.

3. I componenti designati o eletti negli organi collegiali di Ateneo e delle singole strutture possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.

4. I titolari di cariche e i membri degli organi collegiali continuano a rimanere in carica dopo la scadenza del proprio mandato, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

5. Nel periodo di proroga di cui al comma precedente gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Art. 45.

Decadenza e incompatibilità

1. L'assenza del titolare di una carica, salvo giustificato motivo, determina la decadenza dalla carica stessa, qualora si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi per gli organi monocratici e per tre sedute consecutive per gli organi collegiali. In caso di decadenza o cessazione, i titolari degli organi monocratici sono sostituiti nelle proprie funzioni dal vicario o, in mancanza, dal decano, in attesa che si completino le procedure per l'elezione del nuovo titolare dell'organo monocratico.

2. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione.

3. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato;

b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del consiglio di dipartimento, dell'assemblea della rappresentanza studentesca e della Consulta della componente dottorale;

c) ricoprire il ruolo di direttore, o presidente delle Scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori e delle revisore dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'ANVUR;

f) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori ordinari e associati che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

5. L'elettorato passivo per le rappresentanze dei ricercatori viene attribuito a chi risulti in servizio anche al momento della nomina.

6. L'elettorato passivo per le rappresentanze del personale tecnico e amministrativo viene attribuito a chi risulti in servizio al momento della nomina e assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

7. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nei Consigli di Dipartimento, nelle giunte delle Scuole interdipartimentali e nelle Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti/esse dei Dipartimenti, è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

Art. 46.

Indennità di carica

1. I titolari di più cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse.

2. L'assenza giustificata del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

Capo II

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 47.

Statuto

1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al rettore o ad almeno un terzo dei componenti del Senato accademico o del consiglio di amministrazione.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, dal Senato accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le modifiche dello Statuto, fatti salvi i controlli di legge, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 48.

Regolamenti

1. Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso e le modalità di elezione degli organi di governo e delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto. È deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. È deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresì l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università, quanto dei singoli centri di spesa. Il regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Senato accademico. I restanti regolamenti in materia di organizzazione e contabilità sono approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

5. I regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti.

6. I regolamenti di Ateneo in materia di personale, ivi compresi quelli aventi ad oggetto i rapporti di lavoro, sono approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato accademico.

Art. 49.

Formazione dei regolamenti - pareri e pubblicazione

1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei regolamenti spetta al rettore, al direttore generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo collegiale cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi.

2. I pareri sui regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla delibera definitiva.

3. L'approvazione dei regolamenti di Ateneo spetta al Senato accademico e/o al consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, a seconda degli ambiti di rispettiva competenza.

4. I regolamenti di Ateneo, fatti salvi i controlli di legge, sono emanati con decreto del rettore, previa approvazione degli organi competenti ed entrano in vigore, salvo ragioni di urgenza o di differimento, il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo di Ateneo. I regolamenti sono altresì pubblicati nel sito web di Ateneo.

Art. 50.

Codice etico e di comportamento

1. Il codice etico e di comportamento determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2. È deliberato dal Senato accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

3. L'accertamento di violazioni del codice, fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, porta all'irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo codice.

4. Nel rispetto del principio del contraddittorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spetta al Senato accademico, su proposta del rettore.

5. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari *ex* art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 51.

Pianificazione e rendicontazione di sostenibilità

1. L'Ateneo si dota di piani operativi per definire gli obiettivi di sviluppo sostenibile con particolare riferimento alle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e alle azioni per ridurre le disuguaglianze, con specifica attenzione a raggiungere l'uguaglianza di genere. L'Ateneo si impegna inoltre a pubblicare periodicamente documenti di monitoraggio e rendicontazione delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.

2. I documenti di pianificazione e rendicontazione di sostenibilità sono deliberati dal consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 52.

Interpretazioni

1. Nello Statuto:

a) per professori, s'intendono i professori straordinari, ordinari e associati e i professori a tempo determinato;

b) per personale docente e docenti, s'intendono i professori straordinari, ordinari, associati e i professori a tempo determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato;

c) per ricercatori s'intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

d) per studenti, s'intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, delle Scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca, di master, scuole estive, scuole interateneo nell'Università Ca' Foscari Venezia;

e) con l'espressione «personale tecnico e amministrativo», s'intende tutto il personale dipendente non docente dell'Università, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, i tecnologi, di ogni area funzionale e categoria, compresa quella dirigenziale;

f) con l'espressione «personale», s'intende il personale docente, il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici;

g) per cariche accademiche si intendono quelle di rettore, prorettore, componente del consiglio di amministrazione e del Senato accademico, direttore di Dipartimento e di scuola;

h) con l'espressione «CFU» si intendono i crediti formativi universitari.

2. Nello Statuto, con l'espressione «è immediatamente rinnovabile per una sola volta», usata per le cariche triennali elettive o soggette a designazione, si intende che la durata della carica non può superare i sei anni su nove anni.

Art. 53.

Norma di rinvio

1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto nella *Gazzetta Ufficiale*, tutti i regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario i regolamenti vigenti si applicano in quanto compatibili.

23A01764

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental»

Estratto determina IP n. 101 del 21 febbraio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 MG FILMTABLETTA 100 FILMTABLETTA dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1118/02, intestato alla società Sanofi-Aventis ZRT. - 1138 Budapest, Vàci Út 133. e Épület 3. Emelet Hungary e prodotto da Sanofi S.r.l. - s.s. 17 km 22, 67019 Scoppito, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 045757022 (in base 10) 1CNDLY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: una compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 400 mg di pentossifillina;

eccipienti:

nucleo della compressa: magnesio stearato, talco, povidone, idrossietilcellulosa;

film di rivestimento: eritrosina (E 127), macrogol 8000, titanio diossido (E 171), ipromellosa, talco.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo ed il riferimento sulle etichette:

Condizioni di conservazione

Conservare a temperatura non superiore a 25°.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 045757022.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 045757022.

RR- medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01724

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Gaviscon»

Estratto determina IP n. 103 del 21 febbraio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale GAVISCON, *suspension buvable en sachet* 24 bustine monodose da 10 ml di sospensione orale dalla Francia con numero di autorizzazione 3400933095253, intestato alla società Reckitt Benckiser Healthcare France 38 Rue Victor Basch 91 300 Massy Cedex (Francia) e prodotto da RB NL Brands B.V. WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: GAVISCON - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» - 24 bustine monodose da 10 ml.

Codice A.I.C.: 050282019 (in base 10) 1HYHK3 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: sodio alginato, sodio bicarbonato (10 ml di sospensione contengono 500 mg di sodio alginato e 267 mg di sodio bicarbonato);

eccipienti: carbomero (974P), calcio carbonato, metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), sodio idrossido, saccarina sodica, aroma menta, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: GAVISCON - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» - 24 bustine monodose da 10 ml.

Codice A.I.C. n.: 050282019.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: GAVISCON - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» - 24 bustine monodose da 10 ml.

Codice A.I.C. n.: 050282019.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01725

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 marzo 2023, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Reintrodurre il voto di preferenza».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato per la tutela della Carta costituzionale, con sede in via Flavio Gioia n. 25 - Cap 17021 Alassio (SV), e-mail: comitato.riformaelettorale23@yahoo.com - cell.: 3357240334.

23A01864

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 22/2023 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 11 gennaio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002613/PIND-L-116 del 10 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22/2023 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'EPPI in data 11 gennaio 2023, concernente modifiche al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

23A01765

Approvazione della delibera n. 39/XCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 22 settembre 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002398/VET-L-107 del 7 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 39/XCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 22 settembre 2022, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 120,00 *pro-capite*.

23A01766

Approvazione della delibera n. 1 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 25 gennaio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002397/PLUR-L-75 del 7 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 1 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 25 gennaio 2023, recante regolamento per il riscatto del servizio militare obbligatorio, sostitutivo o equiparato.

23A01767

Approvazione della delibera n. 5/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 26 gennaio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002396/MED-L-178 del 7 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 26 gennaio 2023, concernente la rivalutazione degli importi dell'indennità per inabilità temporanea a favore degli iscritti alla «Quota B» del Fondo di previdenza generale, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del regolamento a tutela dell'inabilità temporanea a favore degli iscritti alla «Quota B» del Fondo di previdenza generale, per l'anno 2023.

23A01768

Approvazione della delibera n. 17/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 26 gennaio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002187/CONS-L-121 del 2 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 26 gennaio 2023, concernente la rivalutazione degli importi dei trattamenti pensionistici erogati, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

23A01769

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Sostituzione del commissario liquidatore della «LDM Ristobar soc. coop.», in Salorno

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

decreta:

1) di disporre, (*omissis*), la sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «LDM Ristobar soc. coop.» (C.F. 02776030211), con sede a Salorno (BZ), via Stazione 54, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37, 116, 194, 199 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di nominare come nuovo commissario liquidatore il dott. Walter Barbin, con studio a Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 3;

3) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

4) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino Ufficiale delle regione.

Bolzano, 2 marzo 2023

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

23A01726

Liquidazione coatta amministrativa della «Revital Concept soc. coop. sociale», in Salorno e nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) Di nominare come commissario liquidatore della cooperativa «Revital Concept soc.coop. sociale» (c.f. 03062470210) con sede a Salorno (BZ) - via Stazione n. 40 - il dott. Marco Magri con studio a Bolzano (BZ) - Galleria Sernesi, n. 9.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2, legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

Bolzano, 2 marzo 2023

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

23A01738

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Agenzia delle entrate, recante: «Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 28 dicembre 2022).

In testa alla tabella relativa agli autoveicoli «MILD HYBRID - FULL HYBRID BENZINA», pubblicata alla pagina 43 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi inserita la seguente testatina:

«FRINGE BENEFIT 2023
AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO IN PRODUZIONE».

23A01816

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-069) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.